



## **CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

Dipartimento Lavoro, Compensi e Competenze Professionali  
Responsabile: Arch. Pasquale Caprio

Consulenza giuridica: Avv. Marco Antonucci;  
Segreteria CNAPPC: D.ssa Eugenia Niosi;

### **Principali pareri espressi dal Dipartimento – 2014**

Raccolta dei quesiti pervenuti e delle relative  
Risposte trasmesse

PER ARGOMENTI

**[segreteria.cnappc@awn.it](mailto:segreteria.cnappc@awn.it)**

## **ARGOMENTI:**

- A) – Parcelle prestazioni professionali e competenze – Modalità di liquidazione;
- B)– Competenze in tema di viabilità, impianti, edilizia cimiteriale ed altre prestazioni specialistiche;
- C) – Società fra professionisti e studi associati – Polizza R.C. professionale;
- D) – Esercizio della professione – Incompatibilità / Esercizio abusivo;
- E) – Interventi su beni di rilevante interesse storico – artistico – Competenze;
- F) – Iscrizione Ordine professionale – Iscrizione in più ordini e/o collegi professionali;
- G) – Bandi della Pubblica Amministrazione, Requisiti partecipazione ed altro;
- H)– Competenze: Laureati triennali sez. "B"; Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sez "A"; Geometri e Geometri laureati; Dottori Agronomi e Forestali;
- I) – Varie.

<b>QUESITO</b>	<b>RISPOSTA</b>
----------------	-----------------

<b>Data</b>	<b>Richiedente</b>	<b>Quesito</b>	<b>Data</b>	<b>Risposta</b>
-------------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

<b>A) - PARCELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - MODALITA' LIQUIDAZIONE - COMPETENZE ARCHITETTI</b>
---

13.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ancona	<p>L'Ordine di Ancona ha chiesto come esprimersi su eventuali richieste di liquidazione di compensi nei casi seguenti:</p> <p>-Se gli venga richiesto di pronunciarsi sulla liquidazione di prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, con preventivo dei compensi sottoscritto dalle parti riportando l'ammontare dell'onorario nella sua totalità, a corpo, mentre la prestazione si è interrotta e non è stata svolta integralmente;</p> <p>- se l'Ordine può vidimare una parcella presentata da un iscritto, sempre relativa ad un incarico svolto successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, redatta secondo il nuovo Decreto Parametri, ma non accompagnata da un preventivo scritto comunicato e/o sottoscritto dal Committente, rientrando tale caso fra quelli deontologicamente perseguibili.</p>	20.03.2014	<p>In riferimento a quanto richiesto, preliminarmente occorre premettere che l'Ordine conserva tuttora la competenza ad esprimersi in materia tariffaria atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile, vige tuttora il principio in base al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto ingiuntivo è necessario presentare la relativa parcella vistata dall'Ordine di appartenenza.</p> <p>Fatta salva, quindi, la conseguente, assoluta, autonomia di giudizio dell'Ordine cui è rimessa piena ed assoluta facoltà in materia, si precisa quanto segue:</p> <p>- In risposta al primo quesito va detto che, se richiesto, l'Ordine può rilasciare visto sui compensi professionali, applicando i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, accompagnandolo con opportuna dichiarazione del richiedente da cui si evinca l'assenza, nel preventivo sottoscritto dalle parti, di criteri tali da consentire la quantizzazione dell'onorario nel caso di interruzione della prestazione riportata, in preventivo, nella sua globalità.</p> <p>Il parere di liquidazione dell'Ordine potrà anche essere accompagnato da ulteriori dichiarazioni del professionista su eventuali accordi, anche se solo verbali, intercorsi col committente, al fine di consentire all'autorità giudiziaria l'assunzione di ulteriori determinazioni nel merito.</p> <p>- Sul secondo quesito si ritiene che l'Ordine possa esprimersi su compensi relativi a prestazioni professionali rese in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, riferendosi al D.M. 140/2012, pur se in assenza di preventivo scritto, comunicato e/o sottoscritto per accettazione dal Committente, fermo restando che, in tal caso, il Presidente dell'Ordine dovrà comunicare al Consiglio di Disciplina dello svolgimento della prestazione in assenza di preventivo affinché il Consiglio di Disciplina, in piena autonomia, sia messo in grado di valutare la sussistenza di illecito disciplinare.</p>
------------	--	--	------------	---

24.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Firenze	L'Ordine di Firenze ha esposto i criteri adottati dalla Commissione Parcelle per la liquidazione degli onorari dei propri iscritti allegando un documento del 29.11.2013 che riassume le possibili combinazioni di vidimazione delle parcelle chiedendo al CNAPPC di esprimere nel merito proprie valutazioni. Il Consiglio Nazionale si è già espresso, su tali tematiche, con le circolari 134 e 145 del 2012, già ampiamente esaustive delle tematiche esposte.	17.04.2014	<p>Col quesito posto si chiedono risposte puntuali sui criteri di liquidazione dei compensi, a seconda delle date di entrata in vigore delle norme che hanno modificato il regime tariffario dopo l'abrogazione delle Tariffe, in seguito all'emanazione del D.L. 24.01.2012, n. 1 ed in base alle interpretazioni giurisprudenziali intervenute in seguito.</p> <p>In merito a quanto domandato il C.N.A.P.P.C., suo malgrado, non può che limitarsi a fornire meri suggerimenti trattandosi della materia tariffaria per la quale permane l'esclusiva competenza degli Ordini territoriali relativamente all'assunzione di modalità e criteri in uno agli orientamenti giurisprudenziali di merito, in continuo cambiamento.</p> <p>Peraltro le indicazioni che vengono richieste potrebbero essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in ossequio alla giurisprudenza comunitaria, potrebbe considerare le prescrizioni richieste come fornite da associazioni di imprese, in base al principio secondo cui l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività d'impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, prescindendo, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e dal rango dei valori cui si collega (cfr., sentenze Corte Giustizia C.E. 12 settembre 2000, C-180-184/98; 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99).</p> <p>Le mere indicazioni ed orientamenti già offerte con le circolari C.N.A.P.P.C. nn. 134 e 145 del 2012 hanno, probabilmente, chiarito a sufficienza gli aspetti legati ai casi concreti, la cui valutazione, si ripete, rimane nell'ambito di discrezionalità di ciascun Ordine provinciale. Si ritiene, tuttavia, suggerire che tutti i visti che, eventualmente, l'Ordine dovesse rilasciare a propri iscritti vengano accompagnati da idoneo verbale, da allegarsi alla parcella, con cui evidenziare le modalità di calcolo seguite per giungere alla determinazione del compenso.</p>
28.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Crotone	<p>L'Ordine di Crotone ha posto dei quesiti in merito alla liquidazione dei compensi e cioè:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nel caso di un incarico di progettazione conferito da un privato in assenza di pattuizione scritta concluso prima dell'emanazione del D.M. 140/2012;</li> <li>2) nel caso di una prestazione di progettazione, direzione lavori e</li> </ol>	18.04.2014	<p>Premesso che permane l'esclusiva ed assoluta competenza degli Ordini per quanto riguarda la materia attinente ai criteri di liquidazione dei compensi essendo essi ancora chiamati ad esprimersi in virtù dell'art. 2233, comma 1 C.C. ed artt. 634 e 636 del C.p.C. con cui si pone l'obbligo del pronunciamento preventivo dell'Ordine sulle prestazioni professionali laddove si voglia ricorrere ad un decreto ingiuntivo.</p> <p>Quelli che seguono devono ritenersi solo dei meri suggerimenti stante la già citata competenza esclusiva di</p>

		<p>responsabilità della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione conferito da Pubblica Amministrazione con regolare determina dirigenziale, in data 16.10.2012, laddove l'Amministrazione non intende dare corso al lavoro e il professionista deve farsi liquidare la parcella dall'Ordine. In tale eventualità occorre attenersi al compenso pattuito nella determina o si può quantizzare l'onorario in base al disposto del D.M. 143/2013?;</p> <p>3) nel caso di un incarico di direzione lavori conferito da un privato, con stesura di regolare contratto stipulato nel 2011 mentre le opere dirette si sono concluse nel 2013, se l'iscritto volesse richiedere visto al proprio Ordine questo deve o no attenersi al disposto del D.M. 140/2012.</p>		<p>ciascun Ordine Provinciale relativamente ai pareri per la liquidazione di onorari professionali e stante anche gli orientamenti giurisprudenziali in continuo cambiamento.</p> <p><b>Il merito al quesito n. 1</b> potrebbe essere applicata la L. 143/49.</p> <p>In base a recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata anche dalla Corte Costituzionale (ordinanza 261/2013) si deve far riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita.</p> <p><b>Relativamente al quesito n. 2</b> mi pare del tutto evidente che non si possa prescindere da quanto previsto nella determina di affidamento dell'incarico laddove sia stato preventivato il compenso per le prestazioni svolte (è il caso di una statuizione contrattuale che, per legge non può non essere rispettata).</p> <p><b>Per quanto attiene al 3° quesito</b> si richiama quanto detto sopra sulla potestà dell'Ordine di deliberare relativamente alla tempistica di svolgimento delle prestazioni a sulle modalità da seguire per opinare i compensi (sicuramente la progettazione è stata svolta nel 2011 mentre la D.L. si è conclusa nel 2013); per essa andrebbe valutata la tempistica al fine di determinare la data ultima di conclusione delle prestazioni.</p> <p>In ogni caso, si suggerisce, comunque, che tutti i visti che l'Ordine rilascerà relativi ai casi sopra richiamati dovranno essere accompagnati da un verbale in cui sarà opportuno evidenziare i criteri applicativi ai quali allegare, in uno alla parcella, le modalità di calcolo seguite per giungere alla quantizzazione del compenso.</p>
09.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pescara	L'Ordine di Pescara, in merito agli onorari da liquidare a vacanza (ex art. 4 della legge 143/49), ha chiesto se il Consiglio dell'Ordine può entrare in merito alla congruità delle ore dichiarate dal tecnico rispetto al lavoro svolto oppure se si deve limitare ad una mera verifica numerica del calcolo del compenso.	28.05.2014	<p>Il quesito posto dall'Ordine di Pescara fa riferimento all'art. 4 della L. 143/49, abrogata a seguito dell'emanazione del D.L. n. 01/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 27/2012 che ha, di fatto, modificato le previgenti modalità relative alla determinazione dei compensi professionali e la statuizione dei rapporti fra il privato committente ed il professionista.</p> <p>Nel caso di prestazioni professionali svolte prima dell'emanazione del D. L. 01/2012, da quantificare in base al disposto della L. 143/49, ora abrogata, che all'art. 4 contempla i compensi a vacanza, ovvero in ragione del tempo impiegato, l'Ordine professionale, cui il professionista richiede il visto di congruità, può entrare nel merito dell'entità delle vacanze considerate in parcella dovendosi esprimere "per la congruità".</p> <p>Le nuove norme in materia, ossia la legge 27/2012, all'art. 9 prevede che <i>"Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al</i></p>

				<p><i>momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivit� professionale".</i></p> <p>Il DPR 137/2012 ha poi aggiunto, con l'art. 5, che "il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.</p> <p>Da quanto detto deriva la necessit� di redigere, preferibilmente in forma scritta, un contratto, anche semplice, che descriva l'incarico professionale, oggetto di pattuizione fra le parti, ne stabilisca il compenso, con riserva di poterlo rimodulare in caso di eventuali, successive, varianti o nel caso insorgessero, in corso d'opera, per cause esterne imprevedute ed imprevedibili all'atto dell'affidamento o per cause di forza maggiore, ulteriori oneri.</p> <p>L'ammontare del compenso potr� essere stabilito sulla base di parametri espliciti da concordarsi fra professionista e cliente, potendo considerare fra tali parametri anche il compenso orario per eventuali prestazioni professionali non quantizzabili in altro modo.</p> <p>Le cosiddette "commissioni parcellate", ovvero i consigli degli Ordini territoriali, se chiamati ad esprimersi per la congruit� su compensi determinati in ragione di tempo impiegato potranno farlo tenendo in debito conto quanto pattuito in contratto o, in assenza, facendo riferimento ai criteri di cui al DM 143/2013 laddove in contratto non sia stato riportato l'ammontare del costo orario.</p> <p>Si suggerisce, comunque, che il visto che l'Ordine rilascer� all'iscritto sia accompagnato da un verbale nel quale siano evidenziati i criteri applicativi e le modalit� di calcolo seguite per giungere alla determinazione del compenso.</p>
17.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pisa	Con quesito dell'Ordine di Pisa viene chiesto, in riferimento al nuovo codice deontologico ed alle pratiche concorrenziali scorrette menzionate all'art. 20, nonch� con riferimento ai "compensi palesemente sottostimati", indicati all'art. 24 comma 7, quali debbano essere le soglie per non contravvenire a dette regole, stante l'abrogazione delle tariffe. Il quesito	05.06.2014	<p>In merito a quanto richiesto preme preliminarmente osservare che la deontologia professionale rientra fra le competenze esclusive del Consiglio dell'Ordine, per il tramite del proprio Consiglio di Disciplina.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorit� giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non pu� previamente pronunciarsi su singoli casi concreti in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terziet� ed indipendenza.</p> <p>Tuttavia, stante la novit� della materia legata al nuovo</p>

		<p>viene formulato anche con riferimento agli incarichi conferiti dalle P.A.</p>		<p>codice deontologico, vengono svolte, in via generale ed astratta, le valutazioni di seguito riportate.</p> <p>L'inserimento, all'interno del Codice di violazioni deontologiche legate a compensi palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta potrebbe indurre il consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse, rese da un professionista, possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.</p> <p>Per individuare i "costi di produzione", il CNAPPC ha messo, gratuitamente, a disposizione di tutti gli iscritti, in uno al programma per il calcolo dei compensi in base al D.M. 140 ed ad un applicativo per la determinazione del costo delle opere edili, un altro applicativo web in grado di fornire, in base ai dati inseriti, i costi dello studio e, quindi, l'ammontare dei costi vivi da sostenere per svolgere una determinata prestazione.</p> <p>Tale applicativo, disponibile nella home page del sito internet di AWN, potrebbe costituire un utile strumento per raffrontare il costo di produzione della prestazione col compenso richiesto e quindi valutare quando il compenso richiesto, risultando inferiore ai costi di sua produzione, diventi sottostimato.</p> <p>Le norme deontologiche, peraltro, prevedono, per un illecito anticoncorrenziale, che i compensi siano "palesemente" sottostimati, rinviando ogni valutazione al riguardo alle discrezionali determinazioni del Consiglio di disciplina.</p> <p>Quanto agli incarichi conferiti dalle P.A., contrariamente a quanto avvenuto finora, c'è l'obbligo di determinare l'ammontare dei relativi compensi riferendosi al D.M. 143/2013, denominato anche parametri bis, precisando che eventuali compensi, palesemente sottostimati, configurerebbero per le amministrazioni medesime un indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile.</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della Pubblica Amministrazione, non rileva l'utilità che l'Ente confidava di realizzare bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass., n. 1884 del 2002).</p>
--	--	--	--	--

30.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Palermo	L'Ordine di Palermo ha chiesto di sapere se rientra nei poteri del Consiglio promulgare una circolare con cui, motivatamente e con riferimento alla vigente normativa per il calcolo del compenso per la stesura di una Attestazione di Prestazione Energetica, venga stabilito e codificato il valore minimo inderogabile della relativa prestazione professionale.	06.10.2014	<p>In riscontro al quesito posto, ed alla allegata circolare dell'Ordine con la quale viene determinato l'onorario minimo dovuto ad un architetto iscritto all'Ordine che abbia redatto un "Attestato di Prestazione Energetica " (APE), corredato con le relative modalità di calcolo, preme segnalare che il Decreto-Legge 1/2012, convertito nella L. 27/2012, all'art. 9 comma 1 sancisce <b><i>l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico</i></b>, e col successivo comma 4 <b><i>abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.</i></b></p> <p>Essendo stata, quindi, sancita per Legge l'abrogazione delle Tariffe Professionali, appare poco opportuno che l'Ordine possa dare indicazioni su modalità di calcolo degli onorari, per qualsivoglia prestazione professionale, servendosi di circolari o adoperando lo strumento delle "Linee Guida".</p> <p>Oltre a ciò, muovendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, in Racc. I-1529; sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, sentenza 29 marzo 2011, C-565/08, Commissione c. Italia) le attività dei professionisti sono riconducibili alla nozione comunitaria di impresa e, parallelamente, gli Ordini professionali a quella di associazioni d'impresa.</p> <p>Potrebbe, in base a quanto argomentato, ravvisarsi da parte dell'associazione d'impresa (nel nostro caso l'Ordine Professionale) una manifestazione di volontà a pervenire ad una decisione restrittiva della concorrenza individuando un "onorario minimo" per la stesura di un A.P.E. che potrebbe innescare il rischio di una procedura di carattere sanzionatorio da parte dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, per violazione della normativa antitrust.</p> <p>A fronte di quanto fin qui argomentato si è dell'avviso di suggerire a codesto Ordine di procedere alla revoca immediata della circolare oggetto del quesito.</p>
15.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Vibo Valentia	L'Ordine di Vibo Valentia ha chiesto come mai nel calcolo delle competenze relative ad un piano di lottizzazione vi siano fra le modalità di calcolo desunte applicando il D.M. 140/2012 e quelle riportate nel D.M. 143/2013 differenze notevoli; nello specifico col D.M. 140 il conteggio da valori che sono circa di dieci volte superiori.	13.11.2014	<p>Quanto manifestato nella vostra nota, come citata in oggetto, era stato già da noi rilevato.</p> <p>Infatti l'aliquota come riportata nel D.M. 140, relativa alla quantizzazione dei compensi riguardanti i piani urbanistici esecutivi, è il frutto di un refuso del predetto D.M.</p> <p>Detta aliquota risulta essere pari a 0,30 mentre avrebbe dovuto essere 0,03, tant'è che nel successivo D.M. 143 che riprende in gran parte quanto contenuto nel D.M. 140 l'errore è stato corretto e l'aliquota di applicazione è diventata 0,036.</p>



				Rimangono, tuttora, talune criticità sia nel D.M. 140 che nel successivo 143 che il gruppo paritetico, C.N.A.P.P.C. e C.N.I. che ha lavorato alla elaborazione dei due decreti ministeriali, sta cercando di individuare per tentare di porvi rimedio.
22.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Ragusa	L'Ordine di Ragusa ha segnalato che in seguito al mancato pagamento dei compensi per prestazioni svolte da un suo iscritto che ha dovuto, quindi, proporre decreto ingiuntivo per il riconoscimento delle proprie spettanze, il Giudice che segue la causa, in corso di svolgimento, avrebbe richiesto di allegare il parere emesso dall'Ordine in merito ai compensi richiesti (art. 636 co. 1, C.p.C.). Nel merito l'iscritto ha richiesto all'Ordine di predisporre un documento dal quale si evinca la non competenza dell'Ordine stesso ad esprimersi su quanto da liquidargli, a fronte degli atti di conferimento incarico allegati al quesito.	11.11.2014	Premesso che rientra nelle esclusive competenze dell'Ordine ogni valutazione e relativa gestione delle procedure per il rilascio di visti e pareri riguardanti liquidazioni di onorari di propri iscritti e che, nel caso di specie, nella causa pendente per decreto ingiuntivo promossa dall'iscritto all'Ordine di Ragusa, è stato proprio il Giudice ad aver richiesto, espressamente, il parere dell'Ordine, ex art. 636. comma 1, C.p.C., vincolando, quindi, l'iscritto a tale adempimento atteso che, come implicitamente rilevato dal Giudice medesimo, l'abrogazione delle tariffe professionali e l'entrata in vigore del DM 140/2012 non ha privato di efficacia l'art. 636 C.p.C. in base al quale, il professionista a cui non venga riconosciuto il giusto compenso, dovendo, giocoforza, attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento per ottenere il dovuto è tenuto ad acquisire il preventivo parere del proprio Ordine in merito al compenso richiesto. In ogni caso, per dare risposta alla specifica richiesta formulata col quesito, non sembra avere fondamento, né logico né ragionevole, che l'Ordine enunci, per iscritto, la propria incompetenza ad esprimersi sulle spettanze del Professionista proprio iscritto essendo, di contro, anche nel caso di preventiva, puntuale statuizione scritta fra committente e professionista, legittimato a pronunciarsi sull'osservanza delle norme relative al decoro della professione, pur rimanendo nell'esclusiva discrezionalità e competenza dell'Ordine ogni valutazione e decisione al riguardo.
09.12.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Piacenza	L'Ordine di Piacenza ha chiesto se può essere opinata la parcella di un architetto, dipendente pubblico comunale, non iscritto all'albo, ma che ha redatto tutti i documenti tecnici approvati ed inseriti in una prestazione urbanistica del Comune.	28.01.2015	In merito al quesito posto, premessa la competenza esclusiva dell'Ordine in merito alla valutazione e gestione delle procedure da seguire per il rilascio di visti o pareri riguardanti richieste di liquidazione di onorari e spese su prestazioni professionali rese da propri iscritti, pur se l'art. 5, punto 3) della Legge 23 giugno 1923, n. 1395, nel merito, recita: "(L'Ordine) da, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese", non specificando se ciò debba essere riferito ai soli iscritti o se la richiesta di opinamento possa venire da Enti o da terzi, preme fare qualche precisazione. Innanzitutto va evidenziato che l'iscrizione all'Ordine

				<p>costituisce condizione vincolante per poter svolgere la professione per cui è, quantomeno, singolare che un non iscritto possa svolgere prestazioni professionali, pur se su incarico di un Ente da cui possa dipendere.</p> <p>E' poco chiaro, o meglio non emerge affatto dal quesito, con quali modalità il dipendente abbia ricevuto l'incarico di cui si richiede la liquidazione degli onorari né se, come d'uopo, l'Ente abbia stabilito all'atto dell'affidamento, in uno alle modalità di svolgimento della prestazione, anche l'ammontare dei relativi compensi, ovviamente nei modi e nelle forme di Legge.</p> <p>Pur ribadendo l'assoluta competenza dell'Ordine nel merito occorre precisare che la richiesta di visto o parere si basa, in genere, su dichiarazioni fornite dal richiedente che, se iscritto all'Ordine, può essere chiamato a rispondere di eventuali dichiarazioni mendaci o fuorvianti in ossequio alle norme di deontologia che, in quanto iscritto, è tenuto ad osservare, contrariamente a quanto potrebbe avvenire per un non iscritto all'Ordine.</p> <p>Ragion per cui procedere ad opinare la parcella di un non iscritto all'Albo, anche richiamando quanto detto in precedenza, sarebbe da evitare per motivi di opportunità e convenienza, ferma restando la facoltà dell'Ordine di poter aderire, nel merito, a differenti valutazioni e decisioni.</p>
17.12.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Ferrara	L'Ordine di Ferrara, dando seguito ad una nota pervenutagli dal Comune di Poggio Renatico con cui si chiede, nell'ambito dell'espletamento di una gara d'appalto per l'affidamento di servizi tecnici per il ripristino di Opere Pubbliche a seguito del sisma 2012, quali siano le competenze professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto, ovvero se la progettazione strutturale finalizzata al recupero di un'opera pubblica danneggiata dal sisma 2012, che necessita di un intervento di ripristino con rafforzamento locale, sia di specifica competenza della figura professionale di Ingegnere o se sia da considerare appartenente anche alla competenza dell'Architetto.	27.01.2015	<p>Con riferimento al quesito posto da codesto Ordine, facente seguito alla richiesta del Comune di Poggio Renatico con la quale viene messa in dubbio la competenza dell'architetto per la progettazione di opere strutturali relative al recupero di un'opera pubblica danneggiata dal sisma del 2012 per cui occorre realizzare un intervento di ripristino con rafforzamento locale occorre, innanzitutto, osservare, in ossequio al disposto del primo comma dell'art. 52 del R.D. 2357 del 1925, regolamento per la professione di ingegnere e di architetto, che testualmente recita " Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" che la competenza dell'architetto in materia strutturale, sia che si tratti di progettazione di nuove strutture che di opere finalizzate al miglioramento strutturale di manufatti di edilizia civile esistenti, è piena ed assoluta.</p> <p>In aggiunta a ciò, ove mai il manufatto da consolidare fosse un edificio vincolato, vi sarebbe competenza esclusiva dell'architetto, sempre in base al disposto dell'art. 52 del R.D. 2357/25, secondo comma che precisa: "Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante</p>

				<p>carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto....." come più volte sancito da costante giurisprudenza e da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 che, lapidariamente, conferma la competenza esclusiva dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere di restauro e manutenzione di immobili di interesse storico-artistico risultando essenziale, per lo svolgimento di siffatte prestazioni, il percorso formativo finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (Sentenza Tar Veneto n. 743 del 3 giugno 2014).</p>
--	--	--	--	--

**B) - COMPETENZE IN TEMA DI VIABILITA', IMPIANTI, EDILIZIA CIMITERIALE ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

11.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	L'Ordine di Vibo Valentia ha chiesto, dando seguito alla richiesta di un proprio iscritto, se in una causa civile possano essere posti ad un professionista, in veste di C.T.U., quesiti relativi alla staticità di edifici pur se il detto professionista non ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di almeno anni dieci.	20.03.2014	Premesso che l'anzianità di iscrizione all'Albo professionale di dieci anni è richiesta, in applicazione di quanto sancito dall'art. 7 delle Legge 1086 del 5 novembre 1971, per l'Architetto o l'Ingegnere chiamati a collaudare opere sidero-cementizie mentre, la medesima anzianità di iscrizione all'Albo, non è necessaria per progettare o dirigere analoghe opere, occorre, ritornando in merito della specifica richiesta, precisare che la valutazione e la vigilanza sull'attività dei Consulenti Tecnici d'Ufficio è, in ogni caso, demandata al Presidente del Tribunale, in base all'art. 19 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile.
06.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ravenna	Dall'Ordine di Ravenna è venuta la richiesta di ulteriori chiarimenti sulla competenza professionale degli architetti ad assumere incarichi di progettazione di strade. Il quesito fa riferimento al parere del Consiglio Nazionale del 09/09/2013 prot. n. 0000814, e con esso si chiede un maggiore chiarimento sull'ambito di competenza degli architetti in materia di progettazione di strade, in relazione alla classificazione di esse posta dall'art. 2 del D Lgs. 30/04/1992 n. 285, Nuovo Codice della strada, e dal D.M. del 12/04/95, Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, che classificano le strade nelle categorie A-B-C-D-E ed F.	17.04.2014	A chiarimento di quanto richiesto col quesito in oggetto preme evidenziare quanto segue: Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha iniziato a fornire una tendenza interpretativa consona <b>ad una lettura aggiornata e coerente</b> degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, " <i>privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili</i> ". Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il concetto di <b>opere di edilizia civile</b> "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione".

		<p>Viene anche chiesto se possano rientrare nella competenza dell'architetto le strade che non sono "connesse ai fabbricati", ad esempio una strada di categoria C1 a due corsie con banchina e con due rotatorie d'innesto quando è "inserita" in una lottizzazione interamente progettata dal medesimo architetto.</p> <p>Si chiede, ancora, un chiarimento per la progettazione dell'architetto in materia stradale "limitata all'ambito urbano", ricomprendendovi solo le strade di categoria E, E1, in quanto uniche categorie di strade urbane, escludendo le strade di categoria D e D1 perchè strade di scorrimento e quindi non classificabili come quelle connesse a fabbricati.</p>		<p>E' stato ritenuto che per un "impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto".</p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tal senso, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni professionali degli architetti (Corte Cass., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr altresì Corte Cass., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994), orientamento, peraltro, accolto anche da alcuni T.A.R. (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>La giurisprudenza consente quindi agli architetti di svolgere atti d'esercizio della professione per impianti <b>strettamente connessi con singoli fabbricati</b>, e non si ravvisano altri precedenti giurisprudenziali significativi che possano ampliare tali concetti.</p> <p>In base a tali presupposti, è possibile ritenere che le strade presenti nel sistema viario comunale, che presentino una semplicità di profili tecnici, possono ben essere assimilate ad una costruzione civile e quindi rientrare a pieno titolo entro le competenze dell'architetto trattandosi di strade a servizio di singoli edifici.</p> <p>Si può, pertanto, sostenere la competenza progettuale dell'architetto in materia stradale "<b>limitata all'ambito urbano</b>", ricomprendendovi le strade di categoria E, E1.</p> <p>In sintonia con quanto finora argomentato appare del tutto logico affermare che possa rientrare nelle competenze dell'architetto la progettazione di una strada di categoria C1, a due corsie, con banchina e con due rotatorie d'innesto, se <b>connessa</b> ad una lottizzazione interamente progettata dal medesimo architetto.</p> <p>In conclusione è da ritenersi pienamente sostenibile la competenza degli architetti in materia di progettazione di strade laddove esse siano a servizio di edifici o strettamente connesse ad essi.</p>
08.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Caserta	L'Ordine di Caserta ha chiesto chiarimenti il merito alla competenza sulle opere cimiteriali che la recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, la n. 37 del 31 gennaio c.a., ha attribuito agli ingegneri escludendo, gli architetti.	17.04.2014	Premesso che nel merito della questione esposta è ben nota a questo Consiglio Nazionale la giurisprudenza amministrativa risalente al 2000 e da ultimo la sentenza n. 37 del 31 gennaio 2014 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (l'equivalente del Consiglio di Stato) con cui si attribuisce agli ingegneri, e non agli architetti, la competenza per la progettazione generale di opere di edilizia cimiteriale, giova

				<p>precisare che il Consiglio Nazionale, che già in merito al contenzioso pendente dinanzi al Consiglio di Stato si propose come parte attiva con risultati non favorevoli, relativamente a quest'ultima sentenza è fermamente intenzionato a promuovere un'adeguata azione giudiziaria per contrastare il succitato recente pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia sulle competenze in materia di opere cimiteriali.</p> <p>Ciò detto si invita codesto Ordine a vigilare e verificare se nel territorio di competenza vengono emessi bandi riguardanti opere di edilizia cimiteriale con lo scopo di promuovere opportune azioni giudiziarie alle quali il Consiglio Nazionale non mancherà di offrire il suo supporto; tanto con la finalità di adoperarsi per restituire competenza, in tale materia, anche agli architetti.</p>
18.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Oristano	<p>Con quesito dell'Ordine di Oristano viene richiesto se vi sia competenza dell'architetto per impianti a servizio di fabbricati esistenti e/o di nuova edificazione.</p> <p>Nello specifico trattasi di una piscina comunale per la quale non è stata ritenuta valida la dichiarazione di conformità compilata da un architetto.</p> <p>Si chiede, quindi, se rientrano nelle competenze dell'architetto le certificazioni di cui all'art. 7 comma 6 del DM 37/2008, ove si prevede che <i>"Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di</i></p>	18.04.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, come giustamente segnalato, il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013, ha iniziato a fornire una tendenza interpretativa consona <i>"ad una lettura aggiornata e coerente"</i> degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, <i>"privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili"</i>.</p> <p>Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha reputato che il concetto di <b>opere di edilizia civile</b> <i>"si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione"</i>.</p> <p>E' stato, altresì, ritenuto che per un <i>"impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto"</i>.</p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha affermato, ancora, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni professionali degli architetti (Corte Cass., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr. altresì Corte Cass., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento accolto anche da alcuni T.A.R. (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Per quanto fin qui riportato si può affermare che la giurisprudenza consente agli architetti di svolgere atti</p>

		<p><i>responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione".</i></p>		<p>d'esercizio della professione per impianti <b>strettamente connessi con singoli fabbricati</b> pur non ravvisandosi, nel merito, altri significativi precedenti giurisprudenziali tali da ampliare detti concetti.</p> <p>In merito alla competenza dell'architetto per la dichiarazione di conformità riguardante una piscina, la sentenza n. 1943/2007 del TAR della Puglia, Lecce sez. II, ha accolto il ricorso di un professionista incaricato da un comune per la progettazione e la realizzazione di una piscina comunale.</p> <p>Il professionista aveva adito il T.A.R. al fine di conseguire la condanna del Comune a corrispondere l'indennizzo di cui al terzo periodo dell'art. 21- quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990, avendo l'Amministrazione stabilito di revocare gli incarichi professionali affidati a suo tempo al ricorrente e relativi alla progettazione e realizzazione di una piscina comunale.</p> <p>Al di là di tale precedente appare piuttosto arduo sostenere, in via generalizzata, la competenza dell'architetto per le certificazioni di cui all'art. 7, c. 6 del D.M. 37/2008, a meno di una adeguata rappresentazione del tipo di attività svolte in precedenza dall'iscritto che non ne fa menzione nel presente quesito, in ossequio al disposto dell'art. 15 del succitato D.M.</p>
30.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di La Spezia	<p>L'Ordine di La Spezia ha inoltrato il quesito posto da un suo iscritto, che lo ha trasmesso anche al CNAPPC, con cui si domanda parere in merito alla competenza degli Architetti per la progettazione di impianti di illuminazione pubblica in ambito urbano. La richiesta deriva dalla esclusione degli architetti da una gara con la motivazione che, "per le progettazioni esecutive richieste che comprendono impianti di illuminazione pubblica è necessaria la figura dell'Ingegnere e non dell'Architetto".</p>	03.07.2014	<p>Con riferimento al quesito posto va, in primo luogo, segnalato che il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 8, recante "<i>Criteria ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013</i>" prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al punto 4.3.2. che il progettista deve "essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'a Legge n. 4/2013";</li> <li>- Al punto 4.3.4.1, nel caso di appalti con offerta economicamente più vantaggiosa, vengono individuati criteri di aggiudicazione per la qualificazione del progettista, specificando che "ove pertinente, vengono assegnati punti premianti all'offerente che ha specifiche competenze in ambito urbanistico, ambientale, storico e paesaggistico o che ha collaborato per la stesura del progetto con soggetti che hanno tali competenze al fine di rendere il processo di progettazione illuminotecnica</li> </ul>

			<p><i>sufficientemente integrato con lo sviluppo urbano e la sua gestione”.</i></p> <p>Appare, quindi, indiscutibile non solo la competenza degli architetti per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica ma anche che la scelta non possa che ricadere sulla figura professionale degli architetti in riferimento agli ambiti urbanistico, ambientale, storico e paesaggistico, laddove la progettazione illuminotecnica debba essere integrata con lo sviluppo urbano.</p> <p>Oltre ciò il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali degli architetti, all'art. 51 prevede che <i>“sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”,</i> (co. 1), fermo restando che <i>“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto”,</i> mentre <i>“la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>La natura di tali disposizioni fa <b>riferimento a dati extragiuridici</b>, ed è implicitamente collegata <i>“alla necessità di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, permettendo così la sopravvivenza di norme anche risalenti nel tempo ma flessibili nella loro applicazione in concreto”</i> (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1550 del 15 marzo 2013).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, poi, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie <b><u>con affermazione di una competenza degli architetti.</u></b></p> <p>E' stato difatti previsto che <i>“se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo comma”,</i> in quanto tali progetti sono <i>“affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate”</i> (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Siffatto orientamento lascia ragionevolmente presupporre che almeno tale genere di impiantistica rientra nella nozione di <b>opere di edilizia civile</b> di cui all'art. 52, co. I. E' stato, altresì, sancito che non può ritenersi <i>“con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione</i></p>
--	--	--	---

				<p><i>pubblica, l'esistenza di una <u>competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come principale e indispensabile e, correlativamente, attribuire all'architetto una funzione sussidiaria e di complemento in assenza di una normativa che disciplini, differentemente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni</u>" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</i></p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha stabilito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come concettualmente e pedissequamente ripreso dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Pertanto <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), <b><u>deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo, essa, invece costituire un'efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale</u></b>" (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20).</i></p> <p>Infine, sulla base delle disposizioni di Legge citate ed in ossequio alle pronunce giurisprudenziali riportate risulta agevolmente sostenibile per gli architetti il possesso delle specifiche conoscenze connesse alla progettazione e direzione lavori di opere di impiantistica elettrica in ambito urbano.</p>
09.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Asti	L'Ordine di Asti nel segnalare che ad un suo iscritto è stato chiesto di ricoprire il ruolo di tecnico esterno per una ditta installatrice di impianti antincendio, in particolare per effettuare le dichiarazioni di conformità degli impianti installati, ai sensi del DM 37/2008, ha chiesto se detto suo iscritto possa o meno ricoprire tale ruolo pur non avendo un'abilitazione specifica nell'ambito della prevenzione incendi.	10.07.2014	<p>Preliminarmente si osserva che nel quesito postoci non è specificato se il ruolo di tecnico esterno sia riferito a quello di responsabile tecnico dell'Impresa; presumendo che la finalità sia tale si precisa che, giusto quanto previsto all'art. 4 del D.M. n. 37/2008, fra i requisiti tecnico professionali da possedere per redigere dichiarazioni di conformità su impianti installati, ai sensi del D.M. 37/2008, è citato il <i>"diploma di laurea in materia tecnica specifico conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta"</i>. Va, tuttavia, evidenziato che in merito al ruolo di tecnico esterno, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già specificato alcuni aspetti con dei pareri, cui si rinvia; e più</p>



				<p>precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Con Parere del M.S.E. del 31 marzo 2009 prot. 28681 in risposta alla richiesta "se un ingegnere libero professionista possa essere nominato responsabile tecnico, contemporaneamente, per più imprese", nel rispondere negativamente è stato precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D. M. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa, facendo salva l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico possa essere assunto da un professionista esterno all'impresa e che rimanga tale.</li><li>- Per dare risposta, poi, alla richiesta sulla possibilità o meno che un ingegnere libero professionista, titolare di Studio Associato d'ingegneria (con altro socio), possa assumere la responsabilità tecnica di un'impresa, il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio parere datato 26 maggio 2009, n. 47852, ha precisato che l'assunzione di tale qualifica, sempreché l'assuntore ne abbia titolo, cioè posseda i requisiti professionali di cui all'art. 4, richiederà di dimostrare alla Camera di commercio, all'atto dell'esibizione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario e non continuativo, tanto perché la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, per cui assume aspetto discriminante la sola continuità di svolgimento della propria attività lavorativa.</li><li>- Infine per dare risposta sulla sussistenza o meno di incompatibilità fra lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico di un'impresa e quello di altra attività lavorativa continuativa per un laureato in Ingegneria elettrotecnica, libero professionista in possesso di partita IVA, aperta da soli due mesi, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 30 giugno 2009, n. 59597, si è pronunciato affermando che la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice, e che, quindi, il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. stabilisce che il possesso del requisito professionale debba, necessariamente, sussistere in capo all'impresa.</li></ul>
--	--	--	--	---

31.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Venezia	L'Ordine di Venezia ha chiesto se gli architetti hanno competenze per la sottoscrizione di progetti relativi ad impianti di trattamento rifiuti. Viene specificato che si tratta di progetti attinenti le strutture edilizie e gli impianti in essi ospitati, ovvero una composizione funzionale delle diverse sezioni tecnologiche e attrezzature.	03.10.2014	<p>In risposta alla Vostra richiesta occorre precisare, anche sulla base della relativa produzione giurisprudenziale in materia, come sia tutt'altro che agevole sostenere che l'architetto possa avere competenza nella progettazione di impianti relativi al trattamento dei rifiuti.</p> <p>In base all'art. 46 comma 1 lett a) del DPR 328/2001, rientrano tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, per il settore <b>ingegneria civile e ambientale</b>, <i>"la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di"..... "opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione".</i></p> <p>I progetti relativi alle strutture edilizie ed agli impianti in esse ospitati, ovvero la composizione funzionale delle diverse sezioni tecnologiche e attrezzature dell'impianto di trattamento rifiuti, sembrerebbero rientrare proprio nella attività di stima e pianificazione individuata nell'articolo sopra citato.</p> <p>Sulla base di quanto sopra si ritiene di suggerire, ad evitare che si possano ingenerare contestazioni sulle competenze professionali relative, di sottoscrivere alcuni documenti, quali la relazione tecnico descrittiva di cui all'allegato A della DGR 2966 del 26 settembre 2006, in concorso o cooperazione con un ingegnere civile ed ambientale.</p>
06.11.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Campobasso	Con proprio quesito l'Ordine di Campobasso ha chiesto quale siano le competenze professionali degli Architetti in materia di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere idrauliche.	05.12.2014	<p>In merito al quesito posto preme osservare che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1550 del 15.2.2013 ha cominciato ad offrire una tendenza interpretativa consona <i>"ad una lettura aggiornata e coerente"</i> degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, <i>"privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili"</i>.</p> <p>Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il concetto di <b>opere di edilizia civile</b> <i>"si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione"</i>.</p> <p>E' stato ritenuto che per un <i>"impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un</i></p>

				<p><i>architetto”.</i></p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha sancito, in tal senso, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra, sicuramente, nella competenza professionale dell’architetto (Corte Cass., II<sup>^</sup> sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr. altresì Corte Cass., II<sup>^</sup> sez., 5 novembre 1992, n. 11994) indicando un orientamento accolto anche da alcuni T.A.R. (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l’illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>I numerosi pronunciamenti giurisprudenziali consentono, quindi, agli architetti di svolgere atti d’esercizio della professione per impianti <b>strettamente connessi con singoli fabbricati</b> ovvero gruppi di fabbricati e, pertanto, entro l’ambito urbano non ravvisandosi, oltre a ciò, altri precedenti giurisprudenziali significativi in grado di ampliare tali concetti per cui, in base a quanto argomentato nel merito e sulla base di costante giurisprudenza, appare arduo sostenere, genericamente, la competenza degli architetti per la progettazione, direzione lavori e collaudo di opere idrauliche se non connesse a singoli fabbricati od a gruppi di essi ovvero, più estensivamente, collocate entro l’ambito urbano.</p>
11.12.2014	Consulta siciliana degli Ordini degli Architetti c/o Ordine Architetti P. P. C. Provincia Messina	Dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti della Sicilia è stato richiesto di sapere la eventuale sussistenza di competenze professionali degli Architetti in materia di progettazione di messa in sicurezza ed eventuali bonifica di discariche di rifiuti solidi urbani oggi dismesse	28.01.2015	<p>Premesso che la genericità del quesito non consente di esprimersi concretamente atteso che solo con una valutazione caso per caso delle caratteristiche di ciascun impianto si potrebbe verificare, concretamente, la competenza dell’architetto per quanto riportato in oggetto, va detto che progettare la messa in sicurezza e l’eventuale bonifica di una discarica, dismessa, di rifiuti solidi urbani potrebbe rientrare nelle competenze dell’architetto per la parte relativa alle strutture edilizie ed agli impianti in esse ospitati solo se la prestazione è limitata ad effettuare un’attività di composizione funzionale delle diverse sezioni tecnologiche ed attrezzature, progettate e realizzate in genere, direttamente dai costruttori e/o fornitori delle stesse cui incombe l’obbligo di provvedere, anche, alla loro certificazione ed omologazione.</p> <p>Per tali impianti occorre, infatti, distinguere l’attività di progettazione degli impianti tecnologici da quella riguardante la bonifica e messa in sicurezza per la quale potrebbe prevedersi per l’architetto attività professionale limitata al solo inserimento, nella produzione grafica, delle attrezzature da installare per rendere valutabile il progetto di messa in sicurezza e bonifica, e per configurare il cosiddetto layout funzionale dell’impianto.</p>

31.12.2014	Agenzia Regionale per la Protezione dello Ambiente Ligure	<p>Con quesito dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, inviato anche al CNI ed al CNG, vengono richiesti chiarimenti su competenze professionali relative a dichiarazioni, determinazioni e prove in situ relative ad aspetti geologici ed idrogeologici, che il tecnico incaricato deve produrre a corredo delle pratiche relative al rilascio dell'autorizzazione per scarichi domestici e assimilati recapitanti nei corpi idrici, sul suolo e nelle acque marino-costiere. Vengono individuate due tipologie,</p> <p><b>A)</b> Attività correlate a tutti i possibili recettori ambientali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. esclusione della compromissione del versante interessato all'installazione;</li> <li>2. esclusione dell'interessamento di falde profonde o fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, sorgenti, derivazioni, ecc.) con particolare riguardo al rispetto delle distanze ed alle prescrizioni relative alle aree di salvaguardia relative alle fonti di approvvigionamento idrico.</li> </ol> <p><b>B)</b> Attività specifiche per il caso di scarico in suolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. determinazione della permeabilità del terreno in funzione delle caratteristiche dello stesso, necessaria per definire il dimensionamento del sistema di dispersione sul suolo;</li> <li>2. esclusione dell'insorgenza di fenomeni di ristagno d'acqua nella zona di terreno interessato dallo scarico;</li> <li>3. assicurazione che sia osservata la minima distanza consentita tra il fondo del sistema di dispersione ed il massimo livello di falda;</li> <li>4. indicazione dell'appartenenza o esclusione della zona interessata dall'impianto (comprensivo del sistema di scarico e smaltimento) ad area soggetta a fenomeni carsici, con eventuale individuazione dei necessari</li> </ol>	10.04.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che i sistemi di scarico domestici e assimilati recapitanti nei corpi idrici, sul suolo e nelle acque marino-costiere rientrano nel campo di applicazione delle Norme UNI EN 12056/2001, utilizzate nel settore edilizio; tali norme trattano "i sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici". Stante tali norme UNI, che contemplano indicazioni riguardanti la progettazione della rete fognaria interna all'edificio, giova precisare che in ossequio al disposto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925 la materia rientra nelle competenze degli architetti trattandosi di opere di edilizia civile e comunque connesse e strettamente collegate all'immobile.</p> <p>Le attività da Voi elencate nel quesito rientrano, quindi, nella competenza degli architetti ad eccezione di quelle attinenti a specifiche verifiche di natura geologica, ovvero quelle indicate al punto B1 del quesito.</p>
------------	---	---	------------	--

		<p>interventi;</p> <p>5. indicazione dell'appartenenza o esclusione della zona interessata dall'impianto ad area soggetta al vincolo idrogeologico;</p> <p>6. indicazione, in base alla lettura ed interpretazione della cartografia e delle disposizioni del Piano di bacino pertinente, dell'appartenenza o esclusione dell'area interessata dall'impianto a zona alluvionale. Si chiede se tali dichiarazioni rientrano nelle competenze professionali degli architetti.</p>		
--	--	---	--	--

### C) - SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

10.01.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bolzano	L'Ordine di Bolzano, interpellato nel merito da un iscritto, ha richiesto se un professionista di cui alla L. 4/2013, appartenente alle c.d. professioni non regolamentate, può associarsi con un professionista iscritto all'ordine degli architetti in una STP con lo statuto previsto per la società semplice.	31.01.2014	<p>In merito a quanto richiesto l'art. 10 della L. 183/2011, ed il il D.M. 34/2013 prevedono che le "società tra professionisti" debbono avere ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista "l'iscrizione in appositi albi od elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".</p> <p>La Legge 4/2013 definisce le professioni non regolamentate quali "professioni non organizzate in ordini o collegi" in grado di svolgere attività economica anche organizzata per la prestazione di servizi o di opere, di carattere intellettuale, in favore di terzi <u>ad eccezione di quelle attività riservate, per Legge, a soggetti iscritti in Albi o Elenchi.</u></p> <p>Pertanto, dal combinato disposto delle disposizioni contenute nelle leggi sopraindicate, discende che un professionista appartenente alle c.d. professioni non regolamentate, di cui alla Legge n. 4/2013, non può associarsi con un professionista iscritto all'Ordine degli Architetti in una S.T.P., con lo statuto previsto per la società semplice.</p> <p>Per completezza occorre, altresì, precisare che la normativa consente comunque l'ammissione in una S.T.P., in qualità di soci, di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (art. 10 comma 4 lett. b Legge 183/2011) ed in virtù di ciò potrebbe costituirsi una S.T.P. con lo statuto di una società semplice.</p> <p>Si segnala, infine, che sono comunque applicabili, per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, le sole disposizioni di cui agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile sulle associazioni</p>
------------	---	---	------------	---

				non riconosciute.
27.01.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vicenza	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Vicenza, relativamente alla procedura di iscrizione delle S.T.P. che, in base alle indicazioni del C.N.A.P.P.C., per essere iscritte nella sezione speciale dell'Albo devono allegare il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, riferisce che la Camera di Commercio di Vicenza avrebbe rigettato l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di una S.T.P. perché non ancora iscritta nell'Albo Speciale tenuto dall'Ordine.</p> <p>In una nota operativa della Camera di Commercio, allegata al quesito in questione, viene evidenziato il seguente iter procedurale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la S.T.P. si iscrive come società inattiva al registro delle imprese (MOD. S1);</li> <li>2. successivamente la S.T.P. si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza;</li> <li>3. Infine, quando la S.T.P. inizia la attività economica, il legale rappresentante, nei 30 giorni da tale inizio, deve richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale (REA) del registro delle imprese (MOD.S5).</li> </ol>	21.03.2014	<p>In merito a quanto esposto nel quesito di cui in oggetto occorre precisare che, relativamente alla sequenza temporale, il D.M. n. 34/2013 testualmente prevede la priorità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese prima che nella Sezione Speciale dell'Albo (art. 9, comma 1, lett. b).</p> <p>Solo successivamente all'iscrizione all'Albo, chi ha la rappresentanza della società (art. 9, comma 4), chiede l'annotazione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.</p> <p>Al fine del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo, si ritiene opportuno che l'Ordine acquisisca dalla parte più diligente (STP o Camera di Commercio) l'avvenuta annotazione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.</p> <p>In merito al modulo denominato "CHECK LIST per la procedura di iscrizione STP" allegato alla circolare n. 91, prot. 666 del 16/7/2013, si provvede ad inviare il nuovo fac-simile opportunamente adeguato.</p>
26.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Prato	L'Ordine di Prato ha posto un quesito in merito alla legge 183 del 2011 nella quale l'art. 10 comma 11 abroga la legge 1815 del 1939 che prevedeva la possibilità da parte dei professionisti di aggregarsi in associazioni professionali (Studio Associato). Avendo l'Ordine ricevuto un atto relativo alla costituzione di uno Studio Associato che, proprio in riferimento all'articolo citato, dovrebbe essere nullo, si chiede se i professionisti esercenti professioni quali la nostra, riferibili ad Ordini Professionali, possono ancora aggregarsi in associazione oppure debbono necessariamente	03.07.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che lo studio professionale associato, stante l'abrogazione della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, si pone solo come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile, sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013).</p> <p>Saranno quindi applicabili, per gli studi associati, costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38 sulle associazioni non riconosciute.</p>

		ricorrere a forme societarie.		
26.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bologna	<p>Con quesito dell'Ordine di Bologna viene richiesto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un architetto che matura i diritti per la pensione di anzianità e che deve cancellarsi dall'Albo del proprio Ordine, può diventare Socio di Capitale trasformando il proprio studio associato in Società Tra Professionisti (S.T.P.) nelle condizioni di legge?</li> <li>- Quali alternative ci possono essere per rivendicare il diritto al mantenimento della propria eredità professionale e culturale, stante l'esclusione dall'attività professionale ed ordinistica dopo il pensionamento?</li> </ul>	16.07.2014	<p>Con riferimento alla prima domanda del quesito si precisa che l'art. 10 della Legge 183/2011 prevede forme societarie che possono annoverare al loro interno un socio di solo capitale, non iscritto all'Albo, purché con una quota di partecipazione inferiore al 30%; a fronte di ciò dovrà essere previsto l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e la necessità che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia espletato dai soli soci in possesso dei necessari requisiti per l'esercizio della professione e l'assolvimento della prestazione professionale richiesta.</p> <p>Da ciò deriva che l'architetto che si cancelli dall'Albo potrà far parte di una S.T.P. in qualità di socio di capitale, con le preclusioni precedentemente elencate.</p> <p>Per quanto riguarda la seconda domanda del quesito, si precisa che il ruolo dei soci di capitale può estrinsecarsi all'interno degli assetti organizzativi della società ma non nella espressione della referenzialità tecnica ed operativa della S.T.P. all'esterno, che può far capo solo ai soci professionisti.</p> <p>Ragion per cui pur costituendo, il bagaglio di pregresse esperienze, patrimonio personale del professionista entrato nella S.T.P. quale socio di capitale non potrà avere rilevanza esterna per eventuali affidamenti di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.</p>

**D) - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – INCOMPATIBILITA' / ESERCIZIO ABUSIVO**

05.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza	Con proprio quesito l'Ordine di Monza ha richiesto se può esservi compatibilità tra la professione di Architetto libero professionista ed un'eventuale iscrizione al registro degli intermediari assicurativi (R.U.I.) sez. E.	07.03.2014	<p>Il quesito posto attiene ad aspetti strettamente connessi alla deontologia professionale sui quali il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi perché violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Spetta quindi all'Ordine, mediante il Consiglio di Disciplina, verificare e valutare se il contemporaneo svolgimento della professione di Architetto e di di intermediario assicurativo possa o meno essere in contrasto con le norme contenute nel Codice Deontologico.</p>
30.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Viterbo	L'Ordine di Viterbo ha chiesto se vi possa essere compatibilità fra l'esercizio della professione di architetto e quella di intermediario assicurativo a seguito di	28.05.2014	Il quesito posto pone aspetti strettamente connessi alla deontologia professionale ed il Consiglio Nazionale, che costituisce autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento

		iscrizione al registro degli intermediari assicurativi (R.U.I.) sez. E.		<p>disciplinare, non può esprimersi su singoli casi concreti in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza cui deve riferirsi.</p> <p>Nel merito l'Ordine dovrà verificare, secondo una valutazione da compiere caso per caso, la liceità, legittimità ed anticoncorrenzialità dello svolgimento contemporaneo, da parte del medesimo soggetto, della professione di architetto e di quella di intermediario assicurativo.</p> <p>In definitiva occorrerà valutare, nell'ambito della prestazione offerta al proprio committente, dove termina quella resa nella qualità di architetto e dove inizia l'altra resa quale intermediario assicurativo, ovvero l'eventuale sussistenza di interrelazioni fra lo svolgimento della prestazione di architetto e gli interessi economici sottesi alla intermediazione assicurativa.</p> <p>Rimane, comunque, nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine ogni valutazione e decisione al riguardo.</p>
12.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	Con proprio quesito l'Ordine di Vibo Valentia ha chiesto, a fronte di un articolo di giornale ed una sentenza del TAR che ha dichiarato illegittimo il provvedimento di aggiudicazione di un servizio professionale da parte di un Comune, relativo al conferimento di un incarico professionale a un R.T.P. il cui capogruppo mandatario è un dipendente comunale a tempo pieno, quale comportamento deve assumere il Presidente dell'Ordine, dopo aver appreso tali notizie, ovvero se può e deve segnalare la questione al Consiglio di Disciplina	10.07.2014	<p>In merito a quanto esposto, premesso che compete al Consiglio dell'Ordine la competenza esclusiva in tema di interpretazione della deontologia professionale, preme precisare che Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può preventivamente esprimersi su singoli casi concreti, perché ciò contrasterebbe con gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza che, di contro, è tenuto ad osservare.</p> <p>Nella specie, tuttavia, si reputa sufficiente rammentare quanto riportato nella guida ai procedimenti disciplinari 2013, inviata a tutti gli Ordini, ove al punto 1.1. viene precisato quanto segue:</p> <p><i>"L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale come ad esempio tramite la stampa, commessi dagli iscritti (art. 43 R.D. n. 2537/25).</i></p> <p><i>Il Presidente del Consiglio di disciplina di propria iniziativa, su indicazioni del Presidente dell'Ordine o su decisione del Consiglio di disciplina può, in qualsiasi momento, convocare l'iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l'opportunità di dare corso ad un procedimento disciplinare".</i></p>
11.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	L'Ordine di Massa Carrara ha posto un quesito in merito alla compatibilità fra l'esercizio della professione di Architetto	04.09.2014	In merito al quesito posto si precisa che la Legge n. 39 del 3 febbraio 1989, all'art. 5, punto 3, lettera b), contempla espressamente l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di



		e quella di agente immobiliare e qualora l'architetto decidesse di intraprendere la professione di agente immobiliare se può o no rimanere iscritto all'Albo.		mediatore immobiliare, che prevede l'iscrizione in apposito albo, con l'iscrizione in altri albi professionali. Da ciò discende, inequivocabilmente, che il professionista architetto che volesse intraprendere l'attività di mediatore immobiliare non potrà rimanere iscritto all'Albo degli Architetti P.P. e C. nemmeno nel caso in cui non esercitasse la professione.
22.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Udine	L'Ordine di Udine chiede se un iscritto possa aprire con un geometra, a sua volta iscritto al Collegio, una s.r.l. per amministrazioni condominiali o se ciò, in qualche modo, sia in contrasto con l'esercizio della professione.	17.10.2014	In merito al quesito posto va premesso che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina presso Consiglio dell'Ordine o dell'Ordine stesso, qualora il Consiglio di Disciplina non sia stato ancora costituito. Il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti perchè violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza, essendo stato, peraltro, comunicato anche il nominativo dell'iscritto ed i fatti circostanziati. Ciò premesso, nel caso in questione, l'Ordine dovrà valutare, in totale autonomia ed indipendenza, se siano ravvisabili o meno violazioni legate a principi concorrenziali, connesse all'espletamento dell'attività di amministrazione condominiale nel caso in cui il professionista, in tale veste, possa assumere o far affidare incarichi relativi all'esercizio della professione di architetto o di geometra.
21.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Siena	Con quesito dell'Ordine di Siena viene chiesto se l'Ordine possa esprimere parere di congruità su una notula presentata da un architetto, docente universitario a contratto, che non allega specifica autorizzazione dell'Ente allo svolgimento della prestazione progettuale e che, fra l'altro, ha firmato elaborati per un progetto presentato in uno stato estero non U.E., insieme a soggetto italiano non iscritto all'Albo.	21.11.2015	Con riferimento al quesito posto corre l'obbligo di precisare l'esclusiva competenza dell'Ordine professionale sia in tema di validazione di notule professionali che per quanto attinente alla interpretazione della deontologia. Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, perché violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza. Relativamente al caso di specie non viene precisato se la docenza universitaria sia espletata in regime di tempo definito o di tempo pieno per il quale l'art. 6 della Legge 240/2010 sancisce l'incompatibilità con l'esercizio della Libera Professione, né, tantomeno, è dato sapere se il professionista abbia attivato, come d'uopo, per progetti da presentare in uno stato Extra U. E. ed in quello specifico stato, la prescritta procedura per il riconoscimento del proprio titolo professionale. In esito a tali valutazioni e verifiche ed in piena ed assoluta

				autonomia l'Ordine potrà esprimersi compiutamente nel merito.
31.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Enna	L'Ordine di Enna ha inviato un quesito per sapere se un architetto iscritto all'Albo, chiamato a svolgere funzioni di Responsabile Tecnico, ex art. 3 D.M. 37/2008, per un'impresa con contratto di associazione in partecipazione, possa continuare a svolgere la sua attività professionale ovvero se il ruolo di responsabile tecnico d'impresa confligga o meno con l'esercizio dell'attività libero professionale.	26.11.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, preme osservare che il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso sulla questione con dei pareri, cui si rinvia. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con parere del 31 marzo 2009 prot. 28681, in evasione alla richiesta se un ingegnere libero professionista possa essere nominato responsabile tecnico, contemporaneamente, per più imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispondere negativamente, ha precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista, in qualità di consulente esterno, poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. 37/2008 prevede che il possesso del requisito professionale sia in capo all'impresa e che tra l'impresa ed il suo responsabile tecnico venga garantito un rapporto stabile e continuativo escludendo, quindi, l'ipotesi che tale incarico possa essere assunto da un professionista esterno all'impresa.</li> <li>• Con successivo parere n. 47852, datato 26 maggio 2009, facente seguito alla richiesta relativa alla possibilità per un ingegnere libero professionista, titolare di uno studio di ingegneria (con altro socio), di essere nominato responsabile tecnico di un'impresa del settore, il M.S.E. ha precisato che per assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché il tecnico da incaricare ne abbia titolo, ovvero posseda i requisiti professionali di cui all'art. 4, occorrerà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario anziché continuativo dal momento che la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, essendo la continuità dell'attività lavorativa svolta l'unico elemento discriminante.</li> <li>• Nel dare seguito, poi, ad altro quesito sull'eventuale sussistenza d'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa, continuativa, per il responsabile tecnico d'impresa, laureato in Ingegneria Elettrotecnica, libero professionista e possessore di partita IVA, aperta da soli due mesi, il M.S.E., con parere del 30 giugno 2009 n. 59597 ha precisato che la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbano, anche solo in minima parte, l'impegno</li> </ul>

				giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice e che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato al libero professionista, in qualità di consulente esterno, in quanto il comma 5, art. 3 del succitato D.M. prevede che il possesso del requisito professionale sia in capo all'impresa.
31.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Massa Carrara	L'Ordine di Massa Carrara ha segnalato che una su iscritta, entrata a fare parte dell'azienda di famiglia come socio non amministratore (quota 50%), ha ricevuto da un committente privato l'incarico della progettazione, della direzione lavori, e dell'eventuale coordinamento della sicurezza (al momento non richiesta dalla tipologia di lavorazione), per un'opera che sarà eseguita dalla ditta di cui è socia. Ha chiesto, quindi, l'Ordine se la sua iscritta, così connotata, può seguire la Direzione dei Lavori con il consenso del committente che già conosce la situazione, oppure se l'eventuale svolgimento da parte sua della Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli stessi sia incompatibile con la sua funzione di socio della ditta esecutrice per cui dette prestazioni devono essere affidate a tecnico esterno.	05.12.2014	Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che sul tema della deontologia professionale permane l'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Consiglio di Disciplina, se costituito mentre il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso i procedimenti e successivi, eventuali, provvedimenti disciplinari, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti dovendo attenersi agli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Nel caso di specie compete all'Ordine, in assoluta autonomia ed attraverso il Consiglio di Disciplina, se costituito, valutare se l'iscritto, al fine di ovviare ad un potenziale conflitto di interessi, debba o meno astenersi dal prestare attività professionale a favore di una società di cui è socio non amministratore, con quota al 50%, in ossequio al combinato disposto degli artt. 23, 31 e 6 delle recenti norme di deontologia professionale.

### E) - INTERVENTI SU BENI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO ARTISTICO - COMPETENZE

06.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Rieti	Con quesito di un architetto, funzionario responsabile del Servizio Edifici Storici del Comune di Rieti, viene segnalato che per un avviso relativo ad un'indagine di mercato, finalizzata all'affidamento del servizio di direzione di lavori, tutti oggetto di autorizzazione delle competenti soprintendenze Paesistica e Archeologica, è stata reputata la prevalenza della componente storico artistica e territoriale, per la quale l'architetto sembrerebbe l'unico titolato. I documenti di gara sono stati predisposti sulla base della sentenza del consiglio di stato 21/2014, che	18.04.2014	Si da seguito alla richiesta formulata dal funzionario responsabile del Servizio Edifici Storici del Comune di Rieti in merito alle diffide dell'Ordine degli Ingegneri di Rieti, datate rispettivamente 28 febbraio 2014, prot. 339/14 e 5 marzo 2014, prot. 366, con le quali viene richiesto di inserire la figura professionale dell'ingegnere all'interno dell'indagine di mercato avviata dal comune in merito all'affidamento della direzione lavori ed attività connesse riguardanti immobili gravati da vincolo storico artistico ex D.Lgs 42/2004. In particolare, con la diffida del 5 marzo l'Ordine degli Ingegneri, riportando una lettura parziale della sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014, afferma che in merito all'indagine di mercato promossa dal comune di Rieti non sussistono motivazioni tali da ritenere l'attività di D.L.
------------	---	---	------------	---

		<p>attribuisce agli architetti la competenza sugli edifici vincolati.</p> <p>Il locale ordine degli Ingegneri, coinvolgendo anche il loro Consiglio Nazionale, ha diffidato il Comune a revocare l'avviso per ripubblicarlo includendo anche i loro iscritti.</p>		<p>riservata agli architetti.</p> <p>A tal proposito preme osservare che una più attenta lettura della sentenza del Consiglio di Stato 21/2014 porta a rilevare che <i>"non può essere condiviso l'argomento secondo cui, a ben vedere, l'attività di direzione dei lavori coinciderebbe ex se con la nozione di 'parte tecnica' delle attività e delle lavorazioni, atteso che:</i></p> <p><i>i) di tale coincidenza non è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento;</i></p> <p><i>ii) laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una 'parte tecnica' (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori".</i></p> <p><b><i>I rappresentati aspetti di natura tecnica non coincidono, quindi, con le esigenze dell'appalto.</i></b></p> <p>Nell'indagine di mercato si ravvisa la prevalenza della componente storico artistica e territoriale, considerato che si tratta di tre appalti di opere insistenti nel cuore del centro storico.</p> <p>Si invita, di conseguenza, l'Ordine degli Ingegneri di Rieti a riconsiderare, opportunamente, istanze e richieste, così come formulate.</p>
26.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Prato	<p>L'Ordine di Prato ha chiesto la sussistenza della competenza esclusiva dell'architetto, giusto quanto sancito con l'art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925, anche nei casi di interventi di restauro di immobili non specificamente vincolati in base all'attuale D. L.vo n. 42 del 2004, ma riconosciuti di rilevante interesse storico-artistico in seguito a determinazione regionale o dell'Ente locale e riportati in strumenti urbanistici comunali come manufatti di rilevante interesse storico.</p>	07.05.2014	<p>Resta fermo che, alla stregua dell'anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico-artistico deve essere attribuita alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo <i>"le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico"</i>, restando, invece, nella competenza dell'ingegnere civile la cosiddetta parte tecnica, cioè <i>"le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria ..."</i> (Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239).</p> <p>La sentenza n. 3130 del 2010 precisa che il <b><i>rilevante carattere artistico</i></b> delle opere di edilizia civile riservate alla competenza dell'architetto, come sancito dall'art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925, va riferito non solo agli edifici cui accede l'intervento ma anche all'intervento in sé che, caso per caso, dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente chiamata ad esprimersi sul progetto e sulle opere da realizzare (Consiglio Stato , sez. VI, 30 aprile 2002 , n. 2303).</p> <p>Da quanto argomentato, a parte gli immobili vincolati in</p>

				base al D. L.vo n. 42/2004 e giusto quanto enunciato nel testo della sentenza summenzionata, non appare possibile fornire una risposta univoca che sancisca l'esclusiva competenza dell'architetto anche per quegli edifici riconosciuti di interesse storico-artistico, in conseguenza di determinazioni dell'Ente Locale, laddove non venga richiesto sul progetto l'esame ed il parere preventivo della competente Soprintendenza.
07.05.2015	Federazione degli Architetti del Piemonte e valle d'Aosta	<p>La Federazione degli Architetti del Piemonte – valle d'Aosta ha chiesto se il commento fatto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014, da inviare a Pubbliche Amministrazioni ed iscritti all'Albo, risulta sostenibile dal punto di vista giuridico.</p> <p>La nota della Federazione viene riportata di seguito:</p> <p>La sentenza n. 21 del 9 gennaio 2014 del Consiglio di Stato afferma in via finalmente definitiva, dopo un lunghissimo e controverso iter, le competenze esclusive degli architetti in tema di progettazione e direzione lavori su immobili di interesse storico e artistico.</p> <p>Questi beni, come da anni affermato dalla categoria, sono stati infatti riconosciuti dalla sentenza di spettanza dei soli architetti in virtù di " scelte culturali connesse alla maggior preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento ..." non dimenticando peraltro la specifica preparazione nel campo della storia dell'architettura.</p> <p>Eventuali ulteriori figure professionali, quella dell'ingegnere per esempio, non vengono escluse e possono naturalmente partecipare al processo progettuale limitandosi però alla sola parte cosiddetta "tecnica" rimanendo in ogni caso preclusa la progettazione architettonica ( e la conseguente relativa Direzione Lavori) sui beni aventi tali caratteristiche.</p> <p>E ciò è quanto si affermava sin dall'origine ovvero nel R.D. 2537/'25, all' art. 52.</p> <p>Ciò sta a significare in pratica che agli ingegneri spetta, ad esempio - in via non riservata ed esclusiva - il progetto della parte strutturale, il consolidamento, la progettazione impiantistica.</p> <p>Infatti co-firmare un progetto architettonico,</p>	09.07.2014	<p>La bozza di lettera della Federazione degli Architetti del Piemonte – val d'Aosta relativa al commento della sentenza del Consiglio di Stato 21/2014, è pienamente condivisibile per tono e tenore.</p> <p>Si ritiene, tuttavia, di suggerire l'eliminazione, a titolo cautelativo ed allo scopo di evitare eventuali denunce penali, della parte della nota con cui si prevede <i>"Inoltre l'esercizio dell'attività progettuale in soggetti non abilitati configurerebbe una violazione penale (art. 348 C.P.) per esercizio abusivo della professione che è anche precipuo compito degli Ordini professionali reprimere e quindi segnalare nelle sedi opportune"</i>, risultando sufficiente quanto riportato nel capoverso precedente.</p> <p>Va sempre ricordato che quella del Consiglio di Stato è pur sempre una sentenza e non una Legge dello Stato per cui non si può escludere che quanto nella stessa sancito potrebbe essere contraddetto o modificato da sentenze successive dello stesso Consiglio di Stato o da pronunce della Corte di Giustizia; ragion per cui spingere i toni oltre il dovuto potrebbe provocare una denuncia per diffamazione da parte della categoria professionale privata di competenza per gli immobili vincolati e/o di rilevante interesse storico-artistico.</p> <p>Per gli stessi motivi si suggerisce di eliminare l'ultima parte, inserita tra parentesi.</p> <p>Tutto quanto oggetto di rilievo è stato opportunamente evidenziato nella nota della Federazione.</p>

		<p>ovvero firmare congiuntamente 'alla pari' - ad esempio un architetto e un ingegnere - comporta in senso giuridico la co-titolarità della ideazione architettonica e progettuale: conseguentemente anche la paternità del progetto, ai sensi delle vigenti norme che regolano il diritto d'autore, risulterebbe appartenere ad entrambe le figure.</p> <p>Ai sensi di legge invece, oggi ribadita all'interno della sentenza, ciò è invece precluso.</p> <p>È necessario quindi indicare chiaramente in tutti gli atti e elaborati progettuali l'apporto di ciascun professionista coinvolto in modo tale da evidenziare le rispettive competenze e mansioni ( ad esempio: arch. Mario Rossi, progetto architettonico - ing. Giovanni Bianchi, progettazione strutturale e opere di consolidamento).</p> <p>La piena titolarità del progetto architettonico non può quindi in definitiva che appartenere alla figura dell'architetto mentre nel contempo, chiarezza e correttezza vuole che venga specificato il preciso apporto conferito nello svolgimento dell'incarico negli atti ed elaborati progettuali.</p> <p>L'art. 3 - co. 3 e 4 - delle vigenti norme deontologiche vieta al professionista architetto l'abbinamento della propria firma con quella di altri tecnici non abilitati per legge a svolgere identiche mansioni progettuali così come non è ammesso rendere possibile, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'esercizio abusivo della professione. In tal modo si configurerebbe infatti un progetto firmato congiuntamente da almeno una figura non avente titolo per farlo.</p> <p>Inoltre l'esercizio dell'attività progettuale in soggetti non abilitati configurerebbe una violazione penale ( art. 348 C.P.) per esercizio abusivo della professione che è anche precipuo compito degli Ordini professionali reprimere e quindi segnalare nelle sedi opportune.</p> <p>Ciò è particolarmente importante sottolinearlo sia per quanti svolgono l'esercizio professionale in qualità di progettisti liberi professionisti sia in quanto tecnici in servizio presso e per conto di Pubbliche Amministrazioni, incluse le Soprintendenze, o comunque coinvolti in qualsivoglia commissione come quella Edilizia e le Commissioni Locali per il Paesaggio.</p> <p>I tecnici che cureranno l'istruttoria delle pratiche e</p>		
--	--	--	--	--

		<p>quanti ...</p> <p>La Federazione Interregionale intende pertanto chiarire, con la presente, in via preventiva il corretto comportamento da tenere nell'esercizio dei rispettivi ruoli confidando nell'attenzione che ognuno vorrà porre nel rispetto delle norme.</p> <p>La stessa Federazione e gli Ordini territoriali nel loro istituzionale compito di monitoraggio e vigilanza interverranno nelle sedi opportune per il rigoroso rispetto della citata sentenza.</p> <p>(Alla figura del responsabile del procedimento peraltro potrebbe anche essere imputata una violazione della L. 241/90 per indebito aggravamento della procedura e/o per i ritardi conseguenti alla non applicazione delle citate norme, richiamate nella sentenza in oggetto, qualora queste causino un ingiustificato ritardo). valutare l'inserimento....</p>		
08.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	<p>L'Ordine degli Architetti di Massa Carrara ha inoltrato una richiesta di chiarimenti avanzata dalla USL 1 di Massa Carrara, che in riferimento ad un avviso per la predisposizione di un elenco di professionisti ai quali affidare incarichi per servizi tecnici di architettura e ingegneria fino a 100.000 euro ha domandato se un iscritto all'Ordine degli Ingegneri, laureato in Ingegneria Edile - Architettura ed abilitato nel 2009, mediante il superamento dei relativi due esami di abilitazione (Ingegneria sez. A (sessione n. I-2009 Pisa), - Architettura sez. A (sessione n. II-2009 Firenze), può essere considerato architetto e, quindi, eseguire interventi su immobili vincolati (art. 52 R.D.n. 2537 del 1925), così come previsto al punto 2.2. del bando.</p>	03.07.2014	<p>L'avviso allegato al quesito posto e relativo alla predisposizione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi per servizi tecnici di architettura ed ingegneria fino all'importo di 100.000 euro prevede, in modo estremamente chiaro, proprio al punto 2.2., con riferimento ai requisiti professionali, il possesso di "<i>requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche</i>".</p> <p>Nella specie, l'iscritto all'Ordine degli Ingegneri, pur avendo superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto ma non essendo iscritto all'albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, quindi in contrasto col disposto di cui all'art. 52 del R. D. 2537 del 1925 (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776), risulta manchevole del requisito fondamentale per poter svolgere prestazioni professionali su immobili vincolati.</p> <p>Al riguardo, giova aggiungere che la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 ha definitivamente chiarito l'annosa questione, già posta ai giudici comunitari, sulla legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza esclusiva degli architetti, sia in ossequio a quanto stabilito dal succitato art. 52 del R. D. n. 2537/1925 che alle numerose pronunce giurisprudenziali</p>

				<p>che si sono occupate della materia.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha perentoriamente sancito, con tale sentenza, che l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non la si può far coincidere con la nozione di "parte tecnica", come riportata nel summenzionato art. 52, né, tantomeno, ricondurla alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere, quindi, esercitabile dai professionisti ingegneri, essendo esclusivamente riservata alla professione di architetto.</p>
11.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Nuoro-Ogliastra	L'Ordine di Nuoro ha chiesto se, in riferimento a bandi relativi alla gestione di fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale, nell'ambito del PSR 2007-2013, riguardanti il recupero primario di edifici di interesse storico-culturale di proprietà privata, compresi nei centri storici, recupero e/o riqualificazione di aree, siti e fabbricati di interesse storico-culturale, architettonico, artistico, ambientale, etnoantropologico, e paesaggistico espressione della storia, dell'arte, della cultura e del saper fare locale, e per interventi per la conservazione, il restauro e la riqualificazione degli elementi architettonici fondanti del paesaggio rurale e del patrimonio rurale, sussista la competenza professionale dei tecnici incaricati dai rispettivi committenti, ovvero architetti, ingegneri e geometri, sulle prestazioni inerenti il restauro degli immobili e delle strutture oggetto dei suddetti bandi, atteso che gli interventi hanno ad oggetto il restauro di muretti di contenimento e di tanca realizzati in pietrame a secco, ripristino di vasche e fontanili in pietrame, recupero di ricoveri per animali realizzati in pietrame a secco, risanamento di piccoli fabbricati rurali realizzati negli anni 50 e adibiti a stalle, magazzini e altri usi tipicamente rurali, da riconvertire in spazi espositivi, ovvero piccoli musei.	04.09.2014	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si evidenzia che, in base all'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 sussiste competenza esclusiva degli architetti per interventi relativi ad immobili vincolati atteso che l'anzidetto articolo di Legge specifica: <i>"...Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere"</i>.</p> <p>Da ciò inequivocabilmente consegue che le scelte progettuali e realizzative connesse al restauro, al risanamento e al ripristino di immobili vincolati o di rilevante e riconosciuto interesse storico-artistico sono esclusivamente riservate alla categoria professionale degli architetti mentre risulta del tutto residuale la citata "parte tecnica", ovvero eventuali ulteriori interventi di tipo strutturale o impiantistico, pur sempre rientranti nell'edilizia civile propriamente intesa che, in ogni caso, necessitano della verifica e condivisione professionale dell'architetto.</p> <p>Sussiste, quindi, competenza esclusiva dell'architetto per:</p> <p>a) gli interventi sugli immobili contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), sia nei casi in cui essi siano soggetti a vincolo derivante da notifica diretta, vincolo diretto "ope legis", che a vincolo indiretto;</p> <p>b) le opere di edilizia civile che presentino carattere artistico comprendendo in tale ampia nozione sia gli interventi sugli edifici esistenti, in tutti i casi in cui i medesimi rivestano interesse storico artistico seppure non talmente rilevante da giustificare l'imposizione del vincolo monumentale, che gli interventi relativi a nuove costruzioni laddove esse intendano assumere preciso ed autonomo valore artistico.</p> <p>Permane, altresì, l'esclusiva idoneità tecnica dell'architetto</p>



				<p>nei casi in cui l'importante valore di determinati edifici, seppur non specificamente vincolati, è sancito da atti della pubblica amministrazione e, quindi, determinato in via oggettiva quali, ad esempio, le classificazioni del patrimonio edilizio esistente riportate negli strumenti urbanistici in attuazione di leggi regionali.</p> <p>Ne deriva che per gli interventi oggetto del quesito sussiste esclusiva riserva di competenza per gli architetti laddove i detti interventi siano ricompresi fra quelli di cui all'art. 52 del R.D. 2357/1925, qualificati nell'ambito del PSR 2007-2013, Misura 322 azione 2 e Misura 323 azioni 2 e 3, come inerenti a recupero primario di edifici di interesse storico o culturale di proprietà privata, inseriti nei centri storici, recupero e/o riqualificazione di aree, siti e fabbricati di interesse storico culturale, architettonico, artistico, etnoantropologico, ambientale e paesaggistico e relativi alla conservazione, restauro e riqualificazione di elementi architettonici fondanti del paesaggio e del patrimonio rurale.</p>
30.12.2014	Cesare Crova Architetto componente Dip. BB.CC. Ordine di Roma	L'Architetto Cesare Crova, componente del Dipartimento Beni culturali dell'Ordine degli Architetti di Roma, ha posto un quesito indirizzandolo anche all'Ordine di Roma, all'Ordine degli Ingegneri di Latina, al Comune di Minturno, al Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Latina, con cui segnala che i lavori di restauro e risanamento conservativo del castello baronale di Minturno, da destinare a struttura permanente di promozione culturale XII stralcio, bene vincolato, sarebbero, allo stato, effettuati da due ingegneri; chiede, di conseguenza, indicazioni di merito sulle modalità con cui è stato affidato l'incarico, se siano state fatte le verifiche preventive sulla coerenza del titolo di studio dell'affidatario della progettazione e se c'è stato senso di responsabilità nell'accettare l'incarico, stante quanto previsto dall'art.52 del RD 2537/1925. La risposta del CNAPPC al quesito sarà indirizzata all'Ordine di Roma, all'Ordine	18.02.2015	<p>In merito a quanto segnalato dall'arch. Crova con la nota citata in oggetto, giunge opportuno rammentare che il Consiglio di Stato con la sentenza 21/2014 ha, definitivamente, chiarito la legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza esclusiva degli architetti, conformemente al disposto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925.</p> <p>Secondo il Consiglio di Stato, l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta ad attività di mero rilievo tecnico, non potendo, quindi, essere svolta dall'ingegnere, appartenendo alla specifica ed esclusiva competenza della professione di architetto.</p> <p>L'attività di direzione dei lavori, poi, non appare identificabile con la nozione di <b>parte tecnica</b> delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non v'è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento.</p> <p>Ove mai si accedesse a tale opzione interpretativa si priverebbe di senso compiuto la stessa definizione di <b>parte tecnica</b> (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola, di fatto, coincidere con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.</p> <p>In coerente ossequio ed applicazione del dettato normativo ed in base a quanto fin qui argomentato, la partecipazione mediante procedure aperte, ristrette o negoziate a gare</p>

		degli Ingegneri di Latina, al Comune di Minturno, al Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Latina nonché per opportuna conoscenza allo stesso arch. Cesare Crova.	<p>riguardanti l'affidamento della direzione lavori o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di interventi di restauro o manutentivi di immobili di interesse storico-artistico è da ritenersi preclusa all'ingegnere per cui i progetti di restauro e manutenzione su immobili vincolati dovranno, necessariamente, essere redatti e firmati dall'architetto.</p> <p>Da ultimo, anche la sentenza del Tar Veneto n. 743 del 3 giugno 2014, ha ribadito l'esclusiva competenza degli architetti per le prestazioni professionali relative ad immobili di interesse culturale, essendo essenziale, per lo svolgimento di tali prestazioni, un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto.</p> <p>Nel segnalare agli ordini, destinatari della presente, quanto fin qui esposto, si invitano le Istituzioni in indirizzo a tenere in debito conto le numerose pronunce giurisprudenziali con le quali viene evidenziata, in via definitiva, l'esclusiva competenza dell'architetto per le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e per il restauro ed il ripristino degli edifici vincolati e di interesse storico artistico oltre a rivalutare e riconsiderare, anche in autotutela, ogni determinazione e decisione presa in contrasto con la soprarichiamata giurisprudenza e col disposto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925.</p>
--	--	--	---

**F) – ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE - ISCRIZIONE IN PIU' ORDINI E/O COLLEGI PROFESSIONALI**

<b>G) – BANDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REQUISITI PARTECIPAZIONE ED ALTRO</b>			

04.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Oristano	L'Ordine di Oristano relativamente alla selezione pubblica per titoli e prove selettive per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D1, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale per n. 12 ore settimanali, indetta dal Comune di Ollastra, ha chiesto se sia legittima che fra i requisiti richiesti possa essere prevista l'esclusione del profilo professionale di Architetto. E' intercorsa corrispondenza tra l'Ordine ed il Comune, che ha già offerto le proprie motivazioni sulla legittimità di	07.03.2014	In merito al quesito posto, ed in base alla documentazione inviata, occorre innanzitutto osservare, nel merito della procedura concorsuale, che l'indicazione del titolo di studio, come richiesto nel bando, andrebbe accompagnata da una specifica motivazione laddove il titolo richiesto non sia in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283). L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui, per Legge, compete potere discrezionale nell'individuazione della tipologia del titolo necessario per accedere alla selezione, può esercitare tale "discriminante" facoltà purché tenga in debito conto il grado di professionalità e
------------	--	--	------------	--

		tale operato.		<p>preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione del Comune di Ollastra di deliberare l'accesso per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico (ingegnere) in base ai titoli indicati nel bando parte, comunque, da presupposti ben definiti, ovvero dal piano delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2011-2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 12.10.2011, integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 10.06.2013.</p> <p>Da ciò consegue che l'indizione della procedura concorsuale dovrebbe, presumibilmente, essere vincolata al contenuto della summenzionata deliberazione che, in base a quanto argomentato, dovrebbe contenere le motivazioni per cui l'Amministrazione ha optato per la figura professionale indicata nel bando.</p> <p>Nulla, tuttavia, impedisce di formulare specifica richiesta di accesso agli atti per visionare e verificare il contenuto dei su citati deliberati del Comune di Ollastra.</p> <p>Oltre a ciò, il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando in questione prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione da ricoprire andrebbe considerata anche la figura professionale dell'architetto ragion per cui i suindicati atti deliberativi, di cui alla procedura concorsuale oggetto, dovrebbero essere supportati da ben precise e fondate argomentazioni tali da motivare perché mai, nell'individuare la figura professionale di categoria D, si siano privilegiate le sole figure indicate nel bando escludendo quella dell'Architetto, ovvero, quella del conservatore.</p> <p>Pertanto, in base alle su elencate criticità, la procedura concorsuale in questione è, comunque, censurabile per la carenza di motivazioni a supporto del collegamento tra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire, non omettendo di considerare quanto contenuto nel C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali.</p> <p>Sarebbe opportuno, a questo punto, promuovere istanza di accesso agli atti al fine di acquisire il piano delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2011/2013, la deliberazione della Giunta Comunale n. 81, datata 12.10.2011, la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 10.06.2013 e tutti gli atti istruttori connessi e presupposti; tanto allo scopo di valutare la sussistenza delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad optare per la figura professionale prescelta.</p> <p>Sarebbe, altresì, conveniente ed opportuno rivolgersi</p>
--	--	---------------	--	---

				all'A.R.A.N. a cui chiedere perché mai l'Amministrazione banditrice non abbia tenuto conto del C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), in base al quale anche l'Architetto potrebbe ricoprire la posizione di cat. "D" di cui al bando in questione.
21.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	<p>L'Ordine di Vibo Valentia ha chiesto chiarimenti in merito ad un Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico - Ingegnere - categoria "D" - posizione economica " D. 1" , pubblicato dal Comune di San Calogero, su cui c'è già stato un precedente pronunciamento del CNA, prot. 1487.</p> <p>A seguito di tale pronunciamento il Comune ha richiesto parere al M.I.U.R., che con propria nota ha evidenziato che il Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria Civile è equipollente soltanto al Diploma di laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale ai sensi del D.I. 9.7.2009, essendo, altresì, equiparate ad esso le lauree specialistiche 28/S e le lauree magistrali delle classi LM-23, LM-24, ed LM-26. Stante quanto premesso il precitato Ordine ha chiesto al CNAPPC di valutare l'opportunità di formulare richiesta per il riconoscimento dell'equipollenza tra laurea in Architettura e laurea in ingegneria civile ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.</p>	23.04.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, così come emerge dal parere del M.I.U.R. del 21.1.2014, quivi allegato, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è l'unico ente in grado di riconoscere equipollenze di carattere generale, a seguito di verifica del Comitato Universitario Nazionale.</p> <p>Data la palese carenza normativa derivante dalle disposizioni legislative attuali che non prevedono esplicitamente l'equipollenza tra laurea in Architettura e laurea in Ingegneria Civile, questo Consiglio Nazionale si impegnerà nel proporre alle autorità competenti apposite ed adeguate modifiche, alle vigenti disposizioni, col fine di rendere equipollenti i titoli di studio predetti ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.</p>
17.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Alessandria	<p>Alcuni iscritti dell'Ordine di Alessandria che, tempo addietro, sollecitarono l'Ordine ad intervenire presso il Comune di Novi Ligure per avere questo indetto un concorso per la copertura di un posto di "Funzionario specialista in attività culturali", escludendo dalla partecipazione i laureati in architettura, hanno lamentato la non incisività dell'intervento dell'Ordine cui hanno diretto, per conoscenza, la missiva con la quale hanno chiesto al C.N.A.P.P.C. di</p>	13.05.2014	<p>La questione oggetto di controversia, ovvero il concorso pubblico, non sembra tale da poter individuare debolezze da attribuire nei confronti dell'Ordine dal momento in cui un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, T.A.R. Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Non sembra al Consiglio Nazionale, quindi, che l'Ordine non</p>

		<p>precisare eventuali risoluzioni decise nel merito e, nel caso, avviate. La risposta alla domanda viene fornita all'Ordine e fa seguito alla precedente nota, datata 18.12.2013, di risposta ai chiarimenti richiesti dal presidente dell'Ordine di Alessandria sulla eventuale legittimità delle determinazioni assunte dal comune di Novi Ligure a proposito del concorso in questione.</p>		<p>abbia attivato alcuna azione a tutela delle competenze degli architetti, dal momento in cui l'Ordine si è attivato ed ha investito il Consiglio Nazionale ed altri legali di fiducia al fine di avere chiarezza su una materia, come quella delle competenze professionali, che presenta sempre elevate criticità ed esiti incerti in sede di giudizio di impugnazione. Si segnala, invece, che gli esponenti avrebbero potuto impugnare, autonomamente e tutti insieme, il bando oggetto del concorso pubblico, anche al fine di ammortizzare i costi del contributo unificato e le spese legali.</p> <p>L'Ordine, in tal modo, avrebbe sicuramente evitato i su esposti problemi giurisdizionali legati alla legittimazione diretta ed avrebbe potuto costituirsi in tale giudizio "ad adiuvandum", a sostegno dell'esclusione della figura professionale dell'architetto nel bando indetto dal Comune di Novi Ligure.</p>
28.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo	<p>L'Ordine di Teramo ha segnalato che l'A.S.L. di Teramo, in attuazione della deliberazione n. 367, adottata in data 11.04.2013, ha indetto un bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Ingegnere Elettrico e di un Dirigente Ingegnere Civile, non avendo previsto per tale bando la figura professionale dell'Architetto. L'Ordine ha già invitato l'A.S.L. a ritirare il bando, in autotutela, ricevendo in risposta dall'A.S.L. che è stato rispettato il criterio tra equiparazione ed equipollenza dei titoli di cui alla procedura concorsuale.</p>	24.06.2014	<p>Con riferimento al bando della A.S.L. di Teramo preme innanzitutto osservare, dalla lettura del testo, che non sembrerebbe esperito, prima della sua indizione, un avviso di mobilità, adempimento necessariamente preliminare in base all'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001.</p> <p>In ossequio a tale disposizione di legge, le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, ovvero provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.</p> <p>Oltre a ciò va osservato che nel bando l'indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso non è accompagnata da una specifica motivazione, laddove il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva ha un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo prescelto sempreché lo eserciti tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Nella specie, stante la tipologia dei posti ricoperti, è assente ogni motivazione atta a chiarire perchè i profili</p>

				<p>professionali previsti dal bando non possano essere ricoperti anche dalla categoria professionale degli architetti.</p> <p>Inoltre, l'indizione della procedura concorsuale dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione, nel Piano occupazionale della Azienda Sanitaria, dei posti da ricoprire, distinti per singoli profili o figure professionali e, nello specifico, gli stessi posti previsti dal bando.</p> <p>Diventa, quindi, opportuno valutare l'esistenza o meno di un Piano Occupazionale oggetto, magari, di precedente deliberato che contenga, eventuali, ulteriori elementi in grado di chiarire le motivazioni della riserva per i soli ingegneri dei rapporti di lavoro di cui al bando in questione.</p> <p>Si invita, quindi, l'Ordine di Teramo a segnalare quanto sopra alla A.S.L. rappresentando la necessità di un ritiro in autotutela del bando di concorso atteso che, in tema di concorsi pubblici, l'Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale dell'Amministrazione in ordine ai profili dalla stessa ritenuti necessari per l'assolvimento delle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012 ).</p> <p>Da quanto argomentato discende che qualora si volesse intraprendere un'azione giudiziaria sarà opportuno che essa venga proposta da singoli architetti iscritti all'Albo, in quanto direttamente interessati alla procedura, mentre l'Ordine, in seguito all'avvenuta impugnazione del bando, potrà, volendo, costituirsi "ad adiuvandum".</p>
09.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siracusa	<p>L'Ordine di Siracusa ha segnalato che l'Azienda Sanitaria provinciale ha emesso un avviso pubblico per la "selezione pubblica per titoli e colloquio per la formulazione di distinte graduatorie per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente ingegnere - orientamenti vari" escludendo dalla selezione la categoria degli architetti.</p> <p>E' stato chiesto l'eventuale legittimità di tale esclusione e l'opportunità o meno di promuovere ricorso nei confronti dell'Ente banditore a tutela della professione.</p>	04.09.2014	<p>In merito al quesito posto, occorre innanzitutto esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è dato dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 al n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", ad esso allegata, che individua espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>Il chiarimento inviato dal Comune di Frosinone, protocollo n. 20130050223 del 16.9.2013, afferma che per la Laurea vecchio ordinamento è da considerare valido anche il diploma di laurea in Ingegneria Edile, oltre a quello in</p>

			<p>Ingegneria Civile citato nel bando.</p> <p>Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, poi, non è contemplata alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Ingegneria Civile, indicato nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio o nuovo ordinamento.</p> <p>Altra cosa è, invece, il corso di laurea in Ingegneria edile - Architettura, affatto menzionato dal Comune fra i titoli richiesti per accedere al bando di concorso.</p> <p>Al riguardo, si osserva che la sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, del Consiglio di Stato ha stabilito che <i>"quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge"</i>.</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da specifica motivazione laddove il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253, 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva cui compete, per Legge, potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale discriminante facoltà tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Dall'esame del bando, poi, non sembrerebbe essere stata prevista, per tale procedura, la necessità di un avviso di mobilità, prodromico all'indizione del bando, in ossequio all'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001.</p> <p>Secondo tale disposizione di legge, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che abbiano fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.</p> <p>Nella specie, stante la tipologia dei posti oggetto della procedura, è assente ogni motivazione atta a chiarire perché i profili professionali non possono essere ricoperti</p>
--	--	--	---

				<p>anche dalla categoria professionale degli architetti.</p> <p>Premesso che l'indizione della procedura concorsuale avrebbe, peraltro, dovuto essere vincolata dalla precedente individuazione, nel Piano Occupazionale della Azienda Sanitaria, dei posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare i posti di cui al bando in questione, sarebbe il caso di capire, a questo punto, se l'eventuale Piano Occupazionale, oggetto di precedente deliberato, sia in grado di fornire ulteriori elementi volti a chiarire le ragioni per cui tali rapporti di lavoro siano stati riservati alla sola categoria degli ingegneri.</p> <p>Si ritiene opportuno invitare l'Ordine di Siracusa a segnalare quanto sopra all'ASL, rappresentando l'opportunità di un ritiro in autotutela del bando di concorso in questione.</p> <p>Preme, infine, rammentare che in tema di concorsi pubblici l'Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, non può essere ritenuto direttamente legittimato a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012 ).</p> <p>Da quanto enunciato deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi un'azione giudiziaria, sarebbe opportuno che l'impugnazione del bando venisse promossa da singoli architetti iscritti all'Albo, legittimati in tal senso in quanto interessati alla procedura, lasciando all'Ordine l'eventuale possibilità di potersi costituire in giudizio "ad adiuvandum".</p>
--	--	--	--	---

**H) – COMPETENZE: LAUREATI TRIENNALI SEZ. "B"; PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI SEZ. "A"; GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI; DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI**

24.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Catanzaro	L'Ordine di Catanzaro ha richiesto se l'architetto iunior è competente in materia di perizie estimative relative ad immobili.	18.04.2014	<p>Premesso che la vigilanza e le conseguenti valutazioni sull'attività dei consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, in base all'art. 19 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, è opportuno prendere in considerazione la definizione di <b>costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate</b> e quanto indicato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1473/2009 che relativamente al D.P.R. 328\2001 ha, fra l'altro, stabilito: "... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le</p>
------------	---	---	------------	--



			<p><i>attività maggiormente caratterizzanti la professione ...”</i></p> <p>La sentenza del Tar Campania n. 1314/2006 ha, altresì, chiarito che <i>“ogni limitazione non chiaramente sancita dall’art. 46 del D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.”</i></p> <p>Per comprendere il significato di metodologia standardizzata occorre fare riferimento a due punti fermi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il percorso di studi universitari triennali (che si evolve dinamicamente con la scienza e la tecnica);</li><li>• la differenza rispetto alle metodologie avanzate, innovative e sperimentali riservate agli iscritti alla sezione A.</li></ul> <p>Un’altro modo per discernere la “metodologia standardizzata” è lo status di “normazione” di una metodologia, cioè quando una certa procedura tecnico-scientifica viene definita e descritta in una “norma tecnica” passata attraverso il periodo di “inchiesta pubblica” e quindi dopo essere stata elaborata, sperimentata, e delineata.</p> <p>Appare possibile definire la “metodologia standardizzata” come una metodologia ormai consolidata, che non ha bisogno di ulteriore sperimentazione e che viene, normalmente, insegnata nei corsi di studio universitari triennali e, quindi, priva dei caratteri di ricerca, innovazione e sperimentazione.</p> <p>Tale metodologia non è fissa e statica ma si evolve con la scienza e la tecnica, per cui ciò che oggi è avanzato ed innovativo domani potrebbe divenire di uso comune e quindi “standardizzato”.</p> <p>Quanto alla costruzione civile detta “semplice” la definizione si presta ad un confronto con quella della “modesta costruzione civile” rientrante nella competenza professionale dei geometri.</p> <p>Le numerose pronunce giurisprudenziali nel merito hanno chiarito a sufficienza il significato di “modesta costruzione” ovvero una costruzione di dimensioni “ridotte” (per volumetria, altezza e costo), la cui progettazione e realizzazione non comporta l’applicazione di regole che esulino dal bagaglio di conoscenze proprie del tecnico diplomato.</p> <p>La nozione di costruzione civile <b>semplice</b> esprime qualcosa di più ampio di <b>modesto</b> e ciò più in ossequio al senso logico che a quello giuridico; il principio che informa il riparto delle competenze professionali di cui al D.P.R. n. 328/2001 è infatti quello di legare queste ultime al percorso formativo del professionista, nel senso che esso è</p>
--	--	--	--

				<p>chiamato ad espletare esclusivamente quelle attività comportanti l'applicazione di regole e conoscenze scientifiche che siano quelle acquisite nel proprio percorso formativo.</p> <p>Se la formazione degli architetti "B" è più articolata, approfondita e specifica di quella dei tecnici diplomati ad essi deve essere riconosciuta competenza più estesa di questi ultimi.</p> <p>Nel concetto di <b>semplice</b> poi manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione semplice è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà tanto da poter fare ricorso a procedure standardizzate, cioè d'uso comune e normate.</p> <p>In conclusione, in base a quanto esposto, la competenza di un architetto junior in materia di perizie estimative su immobili dovrà comunque riferirsi alle <b>costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate</b> richiedente, quindi, una valutazione caso per caso a seconda della tipologia dell'immobile per cui è richiesta la consulenza tecnica.</p>
02.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Sondrio	Con proprio quesito l'Ordine di Sondrio ha chiesto se rientrano nelle competenze di un architetto junior, iscritto all'Ordine, i calcoli per la messa in opera di un ponteggio con tubi e giunti, di altezza fino a 20 mt, (nel caso specifico richiesto per 7 metri) con uno schema fuori standard.	03.07.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, relativo alle competenze dell'architetto Iunior si osserva, preliminarmente, che nell'allegato XIX al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, inerente le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, viene previsto, nella parte relativa alle verifiche durante l'uso dei ponteggi, di <i>"controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione"</i>.</p> <p>In base a tale premessa occorre valutare se tali prescrizioni, riferite alla verifica della corretta installazione di attrezzature, quali ponteggi, possono essere valide anche per un architetto iunior facendo riferimento <b>all'uso di metodologie standardizzate</b>, di cui alla lettera "a", quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha indicato che il DPR 328/2001 <i>"... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..."</i></p> <p>La sentenza del Tar della Campania n. 1314/2006 ha inoltre chiarito che <i>"ogni limitazione non chiaramente"</i></p>

				<p>sancita dall'art. 46 del D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo - riduttiva."</p> <p>Si può quindi definire <b>standardizzata</b> quella metodologia ormai consolidata, non bisognevole di ulteriore sperimentazione e tale da costituire materia d'insegnamento nei corsi di studi universitari triennali, scevra dal carattere di ricerca, innovazione e sperimentazione.</p> <p>Nel nostro caso le varie metodologie non hanno carattere di staticità ma si evolvono con l'evolversi della scienza e della tecnica per cui ciò che oggi è avanzato ed innovativo potrebbe, in seguito, divenire di uso comune e quindi <b>standardizzato</b>.</p> <p>In base a quanto esposto la progettazione di un ponteggio fuori standard, rispettoso delle vigenti disposizioni sulla sicurezza, deve contenere tutto quanto necessario alla sua realizzazione, seguendo le istruzioni riportate nel libretto di autorizzazione relativo al ponteggio utilizzato e allo standard di calcolo strutturale approvato nell'ambito dell'Autorizzazione Ministeriale del ponteggio ex art. 131 del Decreto Legislativo n. 81/2008.</p> <p>Occorrerà quindi applicare sia disposizioni legislative e regolamentari, sia le istruzioni UNI di buona tecnica (UNI EN 12810-2), in uno alla realizzazione di calcoli statici completi e verificabili, ragion per cui tale prestazione può rientrare nella competenza dell'architetto iunior, in quanto annoverabile fra le metodologie standardizzate, integrabili con l'utilizzo di regole scientifiche e/o tecniche.</p>
12.05.2014	<b>SINURB</b> (Sindacato Nazionale Urbanisti e Pianificatori Territoriali)	Il SINURB (Sindacato Nazionale Urbanisti e Pianificatori Territoriali) con propria nota ha richiesto al C.N.A.P.P.C., fra l'altro, di poter attribuire al laureato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale, oltre alle competenze sancite per legge, quelle acquisite dalle abilitazioni precedenti e da quelle scaturite dal proprio percorso studiorum, mantenendo l'iscrizione ad un solo Ordine Professionale e ad una sola Cassa Previdenziale.	23.07.2014	<p>Con comunicazione del 12 maggio, prot. 197/BG/2014, avente ad oggetto "competenze laureati in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale - classi di laurea I21 e laurea magistrale Im48", il Sindacato Nazionale Urbanisti e Pianificatori Territoriali (SINURB) ha avanzato la possibilità che possano essere attribuite al laureato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale, oltre alle competenze sancite per legge, quelle relative a precedenti abilitazioni ovvero quelle scaturenti dal suo "percorso studiorum", mantenendo l'iscrizione ad un solo Ordine Professionale e ad una sola Cassa Previdenziale".</p> <p>Secondo il SINURB, le competenze attribuite dal DPR 328/2001 "non sono esaustive o quantomeno non dettagliate", tanto da ritenere "opportuno fare chiarezza e regolamentare le competenze agli iscritti all'Ordine A.P.P.C., sia nella sezione A che nella sezione B".</p> <p>Al riguardo preme precisare che relativamente alle</p>

				<p>competenze professionali di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, questo Consiglio Nazionale ha fornito varie indicazioni a tutti gli Ordini territoriali, non solo in passato, con la circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, ma anche in epoca più recente, in riferimento alla figura professionale del Pianificatore Territoriale, con la circolare n. 180 del 7 marzo 2013.</p> <p>Le competenze professionali del Pianificatore Territoriale sono precisate nel DPR 328/2001 non essendoci altri richiami legislativi tali da individuare interpretazioni estensive o attribuzioni di competenze in altre materie, essendo esse strettamente legate al percorso universitario, al titolo di studio acquisito ed alla classe di laurea.</p> <p>Oltre a ciò si osserva che la normativa vigente non pone specifici divieti alla contemporanea iscrizione in più Albi professionali volendo accedere a più competenze, e che non rientra nelle facoltà del C.N.A.P.P.C. consentire al pianificatore che volesse ampliare le proprie competenze, così come definite per legge, di utilizzare altri titoli di studio o abilitazione in suo possesso rimanendo iscritto ad un unico Albo professionale.</p> <p>Da quanto detto deriva che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, a seguito di verifica anche del Comitato Universitario Nazionale, è l'unico interlocutore deputato a valutare e di conseguenza titolato ad esprimersi in merito a quanto richiesto dal SINURB nella nota indirizzata allo scrivente e riportata in oggetto.</p>
15.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Crotone	Con quesito dell'Ordine di Crotone è stato comunicato che l'Ordine, a seguito di un invio agli iscritti ed ai Comuni della Provincia di una circolare esplicativa sulle competenze professionali, ha ricevuto una diffida del S.I.N.U.R.B. (Sindacato Nazionale Urbanisti), con cui viene ravvisata, con l'invio di tale circolare, una violazione di legge, asserendo che un Ordine Provinciale non è deputato a definire le competenze professionali, nella fattispecie del Pianificatore Territoriale e del Pianificatore Junior.	12.06.2014	<p>In riferimento al quesito posto, preme, innanzitutto, precisare che in merito alle competenze professionali di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, questo Consiglio Nazionale ha fornito varie indicazioni a tutti gli Ordini territoriali, non solo in passato, con la circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, ma anche in epoca più recente con la circolare n. 180 del 7 marzo 2013, per la figura professionale dell'Architetto e Pianificatore Junior; non pare che la circolare esplicativa dell'Ordine di Crotone contempli i contenuti della precitata circolare del C.N.A.P.P.C. per la qual cosa sarebbe opportuno, ad integrazione di quanto già in precedenza comunicato, darne opportuna comunicazione a coloro che sono stati i destinatari della predetta nota circolare dell'Ordine.</p> <p>Oltre a ciò si ritiene opportuno precisare che, comunque, l'Ordine Professionale ed il Consiglio Nazionale, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, vigilano sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti curandosi di reprimere i casi di uso abusivo del titolo di architetto pianificatore, paesaggista e conservatore nonché l'abusivo</p>

				<p>esercizio della professione, oltre ad offrire risposte e pareri alle richieste delle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore (Art. 5 Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e Art. 37 Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537). La diffida inviata dal SINURB all'Ordine e poi, col analogo tenore, inoltrata anche a questo Consiglio Nazionale, non può che indurci a precisare che ogni diffida, se formulata da soggetti diversi dall'Ordine professionale e riguardante la materia delle competenze professionali è da ritenersi priva di titolazione e legittimazione.</p>
15.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara	<p>l'Ordine di Novara ha chiesto se un architetto iscritto alla sezione B, settore A, possa effettuare lavori di recupero di un immobile sito nel nucleo storico cittadino, privo di vincoli specifici pur se radicato entro il tessuto storico del capoluogo, di edificazione sei - settecentesca che, pur non disponendo di un particolare apparato decorativo, costituisce una delle tipiche tipologie dell'edilizia storica novarese.</p>	03.07.2014	<p>In merito a quanto richiesto ed al fine di valutare le competenze dell'architetto junior occorre esaminare finalità e significato della definizione di <i>costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate</i> di cui alla lettera "a", quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001. Premesso che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009, ha indicato che il DPR 328/2001 "... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..." e che la sentenza del Tar Campania n. 1314/2006 ha, altresì, chiarito che "...ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva", appare possibile definire la <b>metodologia standardizzata</b> come una metodologia d'uso comune e per questo non bisognevole di ulteriore sperimentazione, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e quindi scevra dal carattere di ricerca, innovazione e/o sperimentazione.</p> <p>In merito, poi, alla definizione di <b>costruzione civile semplice</b> si può ragionevolmente affermare che essa è quella costruzione la cui progettazione e realizzazione non presenta particolari difficoltà e complessità nell'applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche ragion per cui è possibile far ricorso a <b>procedure standardizzate</b>, cioè già normate e d'uso comune.</p> <p>Nel caso in questione le lavorazioni oggetto d'intervento, giusto quanto precisato nella relazione tecnica a corredo del progetto (ripristino di intonaci mediante rappizzo e/o rifacimento, sostituzione del portone d'ingresso, rifacimento pavimentazione cortile e ripristino vani scala),</p>

				<p>parrebbero non presentare particolari difficoltà realizzative ragion per cui la loro realizzazione potrebbe, ragionevolmente, risolversi ricorrendo alle c.d. <b>metodologie standardizzate</b>.</p> <p>L'immobile oggetto d'intervento, poi, pur se collocato entro il centro storico, non sembra essere sottoposto a particolare regime vincolistico quale quello storico-artistico o paesaggistico-ambientale.</p> <p>Nel quesito, poi, non è precisato se l'edificio sia assoggettato, negli strumenti urbanistici vigenti, a tipologie d'intervento espressamente volte alla tutela delle sue caratteristiche storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche o storico-testimoniali per cui, anche in relazione al tipo di lavorazioni previste, è da ritenersi logico e ragionevole che le relative prestazioni professionali possano annoverarsi fra quelle attribuibili all'architetto iscritto alla sezione B, settore A dell'Albo professionale.</p>
24.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	Con proprio quesito l'Ordine di Padova ha domandato se sussista o meno la competenza dell'architetto iunior per l'espletamento della Direzione Lavori degli impianti riguardanti la realizzazione di una centralina idroelettrica.	05.09.2014	<p>Per esprimersi sulla competenza dell'architetto junior occorre far riferimento alle finalità ed al significato della definizione di <b>costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate</b>, di cui alla lettera "a", quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha indicato che il DPR 328/2001 "... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..." e la sentenza del Tar della Campania n. 1314/2006 ha ulteriormente chiarito che "ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo - riduttiva."</p> <p>Premesso che possa ragionevolmente definirsi <b>standardizzata</b> una metodologia oramai consolidata, non bisognevole di ulteriore approfondimento, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, scevra dei caratteri di ricerca, innovazione e/o sperimentazione, mentre si può definire "semplice" quella costruzione la cui progettazione non sia particolarmente difficoltosa e complessa per le regole scientifiche cui riferirsi per realizzarla, potendosi, quindi, far ricorso alle summenzionate procedure standardizzate, ovvero d'uso comune, da una analisi sistematica ed evolutiva degli artt. 51-54 del R.D. 2357 del 1925, discende che la Direzione</p>

				<p>Lavori di una centralina idroelettrica, relativamente alle opere elettromeccaniche richieste per la sua realizzazione, è da collocare fra le opere di urbanizzazione primaria, non strettamente connesse con singoli fabbricati, con un grado di complessità tecnica tale da essere compresa fra quelle opere la cui realizzazione richiede le conoscenze proprie degli studi di ingegneria, in quanto rientrante tra le <b>macchine</b> di cui all'art. 51 del R.D. 2357/1925.</p> <p>Per quanto riguarda, poi, le ulteriori lavorazioni elencate nel quesito non si ritiene possa loro attribuirsi particolare difficoltà realizzativa.</p> <p>Da quanto fin qui argomentato, anche in assenza di specifiche pronunce giurisprudenziali nel merito, appare arduo attribuire all'architetto iscritto alla sezione B, ma anche a quello iscritto alla sezione A, competenza per la realizzazione di un'opera come quella in questione, ovvero una centralina idroelettrica che, giocoforza, comprende al suo interno anche la previsione e realizzazione di opere elettromeccaniche.</p>
15.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	Con proprio quesito l'Ordine di Massa Carrara ha chiesto se un architetto Iunior ha competenza per svolgere pratiche catastali (Docfa e Pregeo) e procedura semplificata paesaggistica per opere di manutenzione straordinaria.	06.10.2014	<p>Come già evidenziato in precedenti analoghi pronunciamenti, per esprimersi sulla competenza dell'architetto junior occorre necessariamente riferirsi alle finalità ed al significato della definizione di costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, di cui alla lettera "a", quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha indicato che il DPR 328/2001 "... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..." e la sentenza del T.A.R. della Campania n. 1314/2006 ha ulteriormente chiarito che "ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo - riduttiva."</p> <p>Il termine metodologia standardizzata lo si può, ragionevolmente, attribuire ad una metodologia oramai consolidata, non bisognevole di ulteriore approfondimento, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, scevra dai caratteri di ricerca, innovazione e/o sperimentazione.</p> <p>Nello specifico il C.N.A.P.P.C., con propria circolare n. 180 di protocollo, in data 7 marzo 2013, ha offerto</p>

				<p>un'interpretazione più ampia delle disposizioni vigenti relative alle competenze dell'architetto junior e ciò in ossequio, anche, ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, con attribuzione, fra l'altro, di un'assunzione diretta di responsabilità nelle operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari (Docfa e Pregeo).</p> <p>In merito, poi, alla competenza dello junior per espletare "procedure semplificate paesaggistiche per opere di manutenzione straordinaria" riguardanti costruzioni in aree vincolate, occorre riferirsi alle summenzionate costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate tenendo conto che la procedura semplificata paesaggistica, come individuata nel DPR 139/2010, regola il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, come quelli oggetto del quesito (rifacimento di recinzioni o aperture finestrate di fabbricati siti in zona paesaggistica), che per semplicità e standardizzazione possono, senza dubbio alcuno, rientrare fra le competenze dell'architetto junior.</p> <p>L'esteso status vincolistico del territorio di tante nostre realtà provinciali, laddove si dovesse precludere allo junior di intervenire in esse, equivarrebbe ad impedire quasi del tutto a detta categoria di professionisti di operare pur se, come avvenuto nel caso di specie, rimane da confermare la necessità di una valutazione "caso per caso" che tenga conto, in concreto, dell'opera prevista e delle metodologie utilizzate, nel rispetto di quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 686 del 9 febbraio 2012.</p>
22.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Reggio Calabria	Con proprio quesito l'Ordine di Reggio Calabria ha chiesto se l'Ordine può procedere all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsti dal D.Lgs 139/2006 di un Pianificatore territoriale Junior in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.	06.10.2014	<p>In riferimento a quanto richiesto è bene rammentare che il D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, enuncia procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno, in ossequio al disposto dell'art. 16 del D. Lgs 139/2006 relativo alla normativa antincendio.</p> <p>In base all'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori purchè in possesso dei requisiti di iscrivibilità all'albo e dell'attestazione di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.</p> <p>L'applicazione letterale della norma di Legge consentirebbe, genericamente, l'iscrizione negli elenchi del</p>



			<p>Ministero dell'Interno dei professionisti iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori atteso che, laddove il legislatore avesse voluto escludere una categoria, quale quella dei pianificatori, avrebbe dovuto necessariamente indicare, quali soggetti titolati ad accedere a tali elenchi, i soli architetti, intendendo per essi quelli iscritti alla sezione "A" dell'Albo.</p> <p>Occorre, poi, aggiungere che l'art. 2 del summenzionato D.M. prevede l'iscrizione negli elenchi di professionisti <i>"nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti"</i>.</p> <p>Oltre a quanto finora argomentato v'è rammentato che alla pagina 28 dei chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, disponibili all'indirizzo <a href="http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=4093">http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=4093</a>, viene precisata la modalità di inserimento nei citati elenchi, con un codice di individuazione alfanumerico, facendo riferimento per gli architetti alla sola lettera "A", non menzionando altre lettere, quindi altre categorie quali paesaggisti e/o conservatori.</p> <p>Viene, altresì, specificato, sempre nei citati chiarimenti, la possibilità di inserimento nell'elenco anche di laureati triennali, limitando tuttavia l'esemplificazione al solo Architetto iscritto alla sezione B, e non già al Pianificatore B.</p> <p>Infine la circolare 21/2013, del C.N.A.P.P.C. ha ulteriormente precisato l'ambito delle competenze da riconoscere al Pianificatore junior (sezione B, settore B), ai sensi dell'art. 16, comma 5, lettera b) del D.P.R. 328/2001, basate sull'applicazione delle conoscenze volte al concorso e alla collaborazione delle attività di pianificazione, relative alla costruzione e alla gestione di sistemi informativi per l'analisi ed il controllo della città e del territorio, all'analisi, monitoraggio e valutazione territoriale ed ambientale nonché alle procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.</p> <p>Da tutto ciò discende che esulano dalla competenza del pianificatore attività di progettazione architettonica che, quindi, non possono rientrare fra le sue attribuzioni.</p> <p>Pertanto, pur volendosi attenere alle indicazioni "letterali" del precitato D.M., i chiarimenti forniti nel merito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsti dal D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale Junior, pur se in possesso di attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, ex art. 4, D.M. 5 agosto 2011, non essendo espressamente individuate per tale categoria, dalla normativa vigente,</p>
--	--	--	--

				competenze relative alla progettazione architettonica.
18.08.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Verona	Con proprio quesito l'Ordine di Verona ha chiesto se un Architetto Iunior possa firmare autonomamente progetti e direzioni lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico. Si fa riferimento ad una precedente risposta del CNA del 12.9.2012, fornita all'Ordine di Belluno, e si forniscono elementi al caso di specie, ovvero un edificio civile di modesta cubatura (100 mq.) con tetto piano non calpestabile, con un singolo piano fuori terra, nell'entroterra del Lago di Garda, zona sottoposta a vincolo paesaggistico; viene specificato che l'edificio sarà realizzato con struttura lignea a telaio, senza uso di cemento armato se non per la platea.	08.10.2014	Con riferimento al quesito posto, per l'architetto iunior occorre necessariamente esaminare finalità e significato della definizione di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate", di cui alla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001. Anche in base a recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ogni limitazione non chiaramente sancita dal DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva. Appare possibile definire la "metodologia standardizzata" come una metodologia consolidata, che non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto senza caratteristiche di ricerca, innovazione e sperimentazione. Quanto alla tipologia di lavorazioni oggetto del quesito, da realizzarsi in zona vincolata si ritiene che i limiti di competenza del professionista iunior vanno comunque individuati nell'ambito di "costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate" e non relazionati al regime di vincolo paesaggistico sopra descritto.
26.08.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Massa Carrara	L'Ordine degli architetti di Massa Carrara chiede se un pianificatore in possesso di attestato di frequenza al corso base di specializzazione in prevenzione incendi di 120 ore (D.M. 5 agosto 2011, art. 4), può essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno previsti dalla legge 7 dicembre 1984 n. 818.	06.10.2014	In riferimento a quanto richiesto è bene precisare che il D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, enuncia procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno, in ossequio al disposto dell'art. 16 del D. Lgs 139/2006 relativo alla normativa antincendio. In base all'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori purchè in possesso dei requisiti di iscrivibilità all'albo e dell'attestazione di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4. L'applicazione letterale della norma di Legge consentirebbe, genericamente, l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori mentre, laddove il legislatore avesse voluto escludere una categoria, quale quella dei pianificatori, avrebbe dovuto necessariamente indicare, quali soggetti titolati ad accedere a tali elenchi, i soli architetti, intendendo per essi

				<p>quelli iscritti alla sezione "A" dell'Albo.</p> <p>Occorre, tuttavia, aggiungere che l'art. 2 del summenzionato D.M. prevede l'iscrizione negli elenchi di professionisti <b>"nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti"</b>.</p> <p>Oltre a quanto finora argomentato v'è rammentato che alla pagina 28 dei chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, disponibili all'indirizzo <a href="http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=4093">http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=4093</a>, viene precisata la modalità di inserimento nei citati elenchi, con un codice di individuazione alfanumerico, facendo riferimento per gli architetti alla sola lettera "A", non menzionando altre lettere, quindi altre categorie quali paesaggisti e/o conservatori.</p> <p>Viene, altresì, specificato, sempre nei citati chiarimenti, la possibilità di inserimento dell'elenco anche di laureati triennali, limitando tuttavia l'esemplificazione al solo Architetto iscritto alla sezione B, e non già al Pianificatore B.</p> <p>Il D.P.R. 328/01, cui si rinvia, precisa le competenze del pianificatore, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.</p> <p>Da ciò discende che non appartengono alla competenza del pianificatore quei piani attuativi di dettaglio dai contenuti più propriamente architettonici e quei piani che possano comportare una progettazione architettonica, che, come già accennato in precedenza, esula dalle competenze del pianificatore.</p> <p>Pertanto, pur volendosi attenere alle indicazioni "letterali" del precitato D.M., i chiarimenti forniti nel merito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsti dal D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale, pur se in possesso di attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, ex art. 4, D.M. 5 agosto 2011, non essendo espressamente individuate per tale categoria, dalla normativa vigente, competenze relative alla progettazione architettonica.</p>
28.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Palermo	Con proprio quesito l'Ordine di Palermo ha richiesto se sussista o meno la competenza dell'architetto iunior per un incarico di direttore lavori per la realizzazione delle strutture in cemento	04.12.2014	Per esprimersi sulle competenze dell'architetto junior occorre, necessariamente, valutare finalità e significato della definizione costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, di cui alla lettera a), quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.

		armato di un edificio destinato a civile abitazione, di modesta entità, con 2 elevazioni fuori terra oltre il piano terreno, per una volumetria strutturale pari a circa 750 mc., atteso che sul progetto è stato già redatto il calcolo strutturale per il genio civile da un ingegnere incaricato del solo calcolo strutturale e non della direzione delle strutture.		<p>Oltre a ciò giurisprudenza recente (Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ha sancito che ogni limitazione non chiaramente riportata nel DPR. n.328/2001, costituendo limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.</p> <p>Poiché le competenze dello Junior sono riferite alle "costruzioni civili semplici con metodologie standardizzate" occorre analizzare sia il termine metodologia standardizzata da intendere come metodologia consolidata e, per questo, non più bisognevole di ulteriore sperimentazione, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, priva di caratteristiche di ricerca, innovazione e sperimentazione, che il termine costruzione civile semplice, ovvero quella costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà tanto da potersi realizzare col semplice ricorso a procedure standardizzate, ovvero già normate e d'uso comune.</p> <p>Non si può, quindi, escludere aprioristicamente ed in maniera indifferenziata una specifica competenza degli iscritti alla Sezione B per la progettazione, il calcolo e la direzione lavori per la realizzazione di strutture in cemento armato atteso che l'ambito di operatività dell'architetto junior non potrà configgere mai con le succitate definizioni di cui all'art.16, lettera a), quinto comma del D.P.R. 328/2001.</p>
05.11.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Biella	Con proprio quesito l'Ordine di Biella ha chiesto se con la laurea in scienze ge cartografiche estimative ed edilizie L-21 si può lavorare nei cantieri edili, dal momento in cui con tale titolo si può svolgere libera professione previa iscrizione alla sezione Junior dell'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Sezione B - Settore Pianificazione.	28.01.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, va premesso che il Corso di laurea in Classe L 21 è il naturale sviluppo, ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, del Corso di laurea in Classe 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, in base al disposto del D.M. 509 del 3/11/1999.</p> <p>Previo superamento dell'Esame di Stato il richiedente potrà, quindi, iscriversi all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella sezione B, settore pianificazione.</p> <p>Quanto alla possibilità di lavorare nei cantieri edili, in base alla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, cui si rinvia, il pianificatore junior può assolvere funzioni di supporto e collaborazione ad attività professionali relative alla pianificazione territoriale, delineando per lui la figura del tecnico specialista, esperto in sistemi informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione, in coerenza sia col percorso formativo di tale</p>

				corso di laurea che con i contenuti dell'esame di stato sostenuto per l'abilitazione all'esercizio della professione.
11.12.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Vibo Valentia	Con quesito dell'Ordine di Vibo Valentia viene chiesto se un Conservatore possa redigere un progetto su un edificio storico attraverso la individuazione di idonei interventi miranti a conservare la struttura sia dei materiali che del regime statico della fabbrica ed ancora se, sempre il conservatore, può compilare la SCIA per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ovvero interventi che riguardino esclusivamente opere di rifacimento, di consolidamento, di sistemazione o piccole modifiche che non comportino aggiunte di elementi strutturali.	17.02.2015	Per dare risposta al quesito posto, occorre considerare, in ossequio a quanto riportato dal D.P.R. 328/2001, l'ambito di attività del Conservatore ovvero la <i>"diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione"</i> . Dal tenore letterale di quanto riportato nella succitata norma, è assente ogni riferimento legislativo alla possibilità per i destinatari di tali competenze di progettare o dirigere lavori di restauro. Le competenze del Conservatore, quindi, devono essere indirizzate allo svolgimento di un ruolo di supporto specialistico al progettista risultando estremamente difficile, dato quanto letteralmente enunciato dalla norma, attribuire all'ambito delle competenze professionali del conservatore qualsiasi tipo di progettazione architettonica ed edilizia, ivi compresa quella su edifici di valore storico-artistico.
12.12,2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Rimini	L'Ordine di Rimini ha richiesto se un Pianificatore iscritto all'Albo alla Sez. A/b, che ha ricevuto un incarico come C.T.P. per la valutazione di un progetto di un immobile per gli aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici, può assumere l'incarico affiancandosi ad un collega "architetto" che possa timbrare, almeno, tutto ciò che riguarda l'aspetto valutativo architettonico; si chiede altresì, sempre per il pianificatore, se può assumere incarichi per Attestati di Prestazione Energetica o se ciò sia possibile solo affiancandosi ad un collega col titolo di Ingegnere o Architetto.	17.02.2015	Premesso che sull'interpretazione della deontologia permane l'esclusiva ed assoluta competenza del Consiglio dell'Ordine per il tramite del proprio Consiglio di Disciplina, il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per ricorsi relativi a procedimenti disciplinari svolti dagli Ordini e per i conseguenti, eventuali, provvedimenti, è opportuno si astenga dall'esprimersi preventivamente su singoli casi concreti per non incorrere nella violazione degli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza. Per il caso in questione si è del parere che debba essere l'Ordine territorialmente competente a valutare, in totale autonomia, se l'incarico e le attività descritte nel quesito rispondano o meno, nel rispetto dei canoni di lealtà e correttezza, alla competenza del tecnico chiamato a svolgerli, ovvero se rientrano nelle sue specifiche attribuzioni atteso che l'accettazione di un incarico deve, sempre, presupporre da parte di chi lo assume una competenza specifica e che l'eventuale collaborazione con altro tecnico nello svolgimento della prestazione non potrà, in alcun modo, prescindere dal far emergere, sempre e con chiarezza, le prestazioni svolte da ciascun professionista.

**I) - VARIE**

14.01.2014	Fondazione Musei Civici di	La Fondazione Musei Civici di Venezia ha sollecitato una risposta ad un quesito	17.04.2014	In merito alla progettazione di opere pubbliche l'art. 90, comma 4 del <a href="#">D.L.gs</a> 163/2006 dispone che <i>"I progetti</i>
------------	----------------------------	---	------------	---

	<p>Venezia E Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Venezia</p>	<p>posto a questo C.N.A.P.P.C. ed all'Ordine di Venezia con cui ha chiesto di sapere se propri dipendenti costituenti il personale tecnico possono svolgere attività di progettazione, direzione lavori ed attività connesse, nonché la Responsabilità dei Procedimenti di opere relative ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di immobili di proprietà comunale, assoggettati a vincolo storico-artistico, affidati in gestione alla fondazione, senza avere l'obbligo dell'iscrizione all'Albo tenuto dall'Ordine Professionale.</p>		<p><i>redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione".</i></p> <p>Il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle <i>"prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento"</i>.</p> <p>La citata normativa prevede che laddove l'iscritto svolga, per conto dell'Amministrazione di appartenenza, solo attività progettuale ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di essere iscritto all'albo.</p> <p>Tuttavia, nel caso in questione, stante la natura privatistica della Fondazione ed i rapporti di diritto privato intercorrenti fra essa ed i suoi dipendenti, non appare agevole considerarla alla stregua di una Pubblica Amministrazione.</p> <p>Inoltre trattandosi, nella generalità dei casi, di interventi di manutenzione di edifici sottoposti a vincolo storico-artistico e per questo ricadenti fra i manufatti di cui all'art. 52 del R.D. 2537 del 1925 ed avendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 chiarito, definitivamente, che i progetti di restauro e manutenzione di immobili vincolati rientrano nelle esclusive competenze dell'architetto, consegue che, stante il contratto di lavoro di tipo privatistico con i propri dipendenti, il personale dipendente nonché tecnico della Fondazione chiamato a svolgere prestazioni progettuali, di responsabilità del procedimento o di direzione di cantiere di siffatti interventi dovrà, necessariamente, essere costituito da professionisti iscritti all'Albo.</p>
<p>24.02.2014</p>	<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento Affari di giustizia Dir. Generale Giustizia Civile</p>	<p>Il Ministero della Giustizia ha domandato chiarimenti sulla delimitazione delle competenze di Architetti, Pianificatori e Geometri a seguito dell'interrogazione parlamentare del deputato Pagano, reclamando, altresì, l'invio di eventuali circolari e/o direttive interne del C.N.A.P.P.C. sulla questione.</p>	<p>11.03.2014</p>	<p>Con riferimento a quanto richiesto, in merito alla richiesta di invio copia di eventuali circolari relative alla delimitazione delle competenze degli Architetti e dei Geometri, si rimette in allegato la circolare n. 3 di questo Consiglio Nazionale del 10.01.2012 relativa alle competenze professionali dei Geometri.</p> <p>Quanto al testo della interrogazione riguardante le competenze dell'Architetto nella materia urbanistica il riferimento di legge è dato dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 che recita: <i>"formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative."</i></p> <p>La nozione di "opere di edilizia civile", nella sua più ampia e consolidata accezione, è da intendersi comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal</p>

				<p>momento della progettazione a quello del collaudo.</p> <p>Il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione "edilizia civile" per indicare la categoria residuale di opere non previste dall'art. 51 del precitato R.D. per le quali ha ritenuto che la particolare complessità tecnica e l'implicazione di conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di competenza in favore degli architetti individuando, altresì, la competenza dell'architetto in materia di urbanistica e pianificazione territoriale.</p> <p>Con riferimento alla figura del pianificatore territoriale, il secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001 prevede che <i>"formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore pianificazione territoriale 1) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; 2) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; 3) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i></p> <p>Le competenze del pianificatore vengono circoscritte da tali prescrizioni di legge e non vi sono altri richiami legislativi in base ai quali sia possibile individuare per esso interpretazioni estensive o attribuzioni di competenze in altre materie.</p> <p>Le competenze del pianificatore vengono individuate da tali prescrizioni di legge e sono strettamente legate al percorso universitario, al titolo di studio ed alla classe di laurea; ne deriva che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, a seguito di verifica anche del Comitato Universitario Nazionale, è l'unico interlocutore deputato a fornire chiarimenti alla interrogazione parlamentare del Deputato Pagano</p>
17.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena	Con proprio quesito l'Ordine di Modena ha chiesto un parere relativamente al diritto di menzione rivendicato da un architetto nei confronti della committenza in quanto progettista firmatario di un grattacielo.	18.04.2014	<p>In merito al quesito posto e sulla base della documentazione esibita dall'Architetto si osserva che, allo stato, non è del tutto chiara la paternità dell'opera relativamente al diritto d'autore.</p> <p>In base all'art. 5.3 del Contratto, di cui non è dato conoscere il rimanente articolato che avrebbe potuto meglio chiarire i termini della questione, si evince che l'iscritto timbrerà e firmerà <i>"documenti ed elaborati consegnati in occasione delle Consegne"</i> facendo, altresì, riferimento alla firma di elaborati, da parte dell'iscritto, <i>"prodotti nell'ambito della progettazione Isozaki"</i>.</p> <p>Pur non potendosi evincere chiaramente il contributo dell'iscritto, ispiratore del presente quesito, al risultato</p>

				<p>finale dell'opera, appare comunque possibile affermare che il caso in esame possa rientrare nella fattispecie di opera collettiva ex art. 3 della Legge 633/1941 come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine artistico.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7 di tale normativa, è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.</p> <p>Stanti le predette valutazioni ed in assenza dell'intero articolato contrattuale non appare possibile pronunciarsi compiutamente su come, nel caso in questione, sia stata conseguita l'organizzazione creativa e la direzione dell'opera come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine artistico.</p>
09.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ravenna	L'Ordine di Ravenna ha chiesto delucidazioni in merito alle competenze dell'architetto per verifiche ed accertamenti nei locali di pubblico spettacolo segnatamente per quanto riportato nell'art. 4 del D.P.R. 311/2001.	08.05.2014	<p>In merito a quanto richiesto preme precisare che il DPR 6 novembre 2002, n. 293, "Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo", prevede testualmente che "Al secondo comma dell'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: <b>"professionista iscritto nell'albo degli ingegneri"</b> sono inserite le seguenti: <b>"o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali"</b>.</p> <p>Da ciò discende che, per i locali di pubblico spettacolo o per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, <b>le verifiche e gli accertamenti volti ad attestare la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno hanno piena validità anche se svolte da un architetto iscritto all'albo.</b></p> <p>Tanto perché, giusto quanto già asserito in precedenza, l'art. 4 del DPR 311/2001 è stato modificato dal successivo DPR 293/2002 restituendo agli architetti la competenza per i locali di pubblico spettacolo.</p>
26.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza-Brianza	L'Ordine di Monza ha richiesto se un suo iscritto che si qualifica come Urbanista (Laurea vecchio ordinamento PTUA), con la sua laurea può firmare o meno un progetto di paesaggistica (nella specie un giardino) o se deve delegare la firma del detto progetto ad altra figura con specifica competenza.	03.07.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che l'Urbanista (Laurea vecchio ordinamento PTUA), che dovrebbe essere, presumibilmente, iscritto nella sezione A, settore B dell'Albo, come Pianificatore Territoriale (aspetto non specificato nel quesito), possiede le competenze di cui al secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in cui si contempla la possibilità di realizzare "progetti di trasformazione urbana e territoriale".</p> <p>La progettazione di un giardino, oggetto del quesito in</p>



				<p>questione, appare essere tale da consentire di mutare una preesistente organizzazione paesaggistica, e, come tale, rientra nelle competenze del pianificatore territoriale sezione A, settore B dell'Albo.</p>
19.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara	L'Ordine di Novara, segnalando la decadenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo professionale per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e che ai progettisti interni viene richiesta la sola abilitazione, domanda se nel merito vi sono o meno nuovi aggiornamenti ovvero se quanto previsto dalla normativa consente ad un professionista, quale dipendente di una Pubblica Amministrazione, di firmare all'interno della medesima progetti senza essere più iscritto all'Albo.	10.07.2014	<p>In merito al quesito posto preme precisare che il comma 4, art. 90 del D.L.gs 163/2006 dispone che <i>"I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni <u>abilitati all'esercizio della professione</u>"</i> mentre il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle <i>"prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento"</i>.</p> <p>Occorre, tuttavia, segnalare che l'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che la stesura del progetto sia eseguita da un tecnico, iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze.</p> <p>Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale e/o di esecuzione lavori ed attività correlate per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo.</p> <p>Ciò detto va precisato che se il professionista dovesse espletare, per conto dell'Amministrazione da cui dipende, anche attività rientranti nel D.P.R. 380/2001 o nel D.M. 37/2008, ovvero attività aventi rilevanza esterna quali, ad esempio, collaudi tecnico-amministrativi o consulenze tecniche di parte, allora diverrà necessario per esso avere l'iscrizione all'Albo professionale.</p> <p>Si ritiene, poi, evidenziare che per interventi riguardanti edifici vincolati o di rilevante, riconosciuto, interesse storico-artistico, menzionati nell'art. 52 del R.D. 2537 del 1925, è stato definitivamente chiarito, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014, che i progetti di restauro e manutenzione ad essi relativi, nonché la direzione lavori ed attività connesse alla loro restituzione, sono di competenza esclusiva degli architetti; anche in questo caso, però, l'architetto dipendente che dovesse cimentarsi con siffatte prestazioni, dovrà essere iscritto all'Albo.</p> <p>Ovviamente, va da sé, che ogni altra attività professionale esercitata al di fuori dell'Amministrazione richiederà,</p>

05.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Milano	L'Ordine di Milano ha chiesto se per opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri, all'interno di un programma integrato, l'incarico di progettazione sia soggetto alla disciplina sugli appalti pubblici. Per non essere sottoposti a tale regime, si chiede se sia sufficiente la sola condizione della non compensazione del valore della progettazione con gli oneri o se la progettazione debba essere stata eseguita prima della stipula della convenzione.	11.11.2014	necessariamente, l'iscrizione all'Albo.  In merito al quesito posto, premettendo che sarebbe, comunque, opportuno accedere al contenuto della convenzione per una più compiuta disamina della questione, occorre precisare che tra le modalità che deve seguire il soggetto privato per affidare l'incarico di progettazione va considerata, ricorrendone le ragioni, l'applicazione del Codice sui contratti pubblici. Se da un parte, infatti, l'articolo 32, lett. g) del D. Lgs. 163/2006, relativo alla questione in esame, si riferisce ai <b>lavori pubblici</b> realizzati a scomputo, dall'altra il comma 2 dell'articolo 32 esclude, per le opere a scomputo, la sola applicazione dell'art. 90, comma 6, e dell'art. 92, non già dell'art. 91, relativamente all'affidamento della prestazione progettuale. Oltre a ciò, l'art. 122 del D. Lgs 163/2006, nel testo tuttora vigente, nella parte riguardante la disciplina per l'affidamento di lavori pubblici sotto soglia, prevede che per affidamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, specificando che l'invito è rivolto ad <i>"almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero soggetti aspiranti idonei"</i> . Tale norma va applicata limitatamente alle opere di urbanizzazione secondaria mentre le opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono liberalizzate ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis del D. P. R. n. 380 del 2001, come introdotto dall'art. 45, comma 1, della Legge n. 214 del 2011. In base a tale articolo, difatti, <i>"Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"</i> . In base a quanto finora argomentato, trattandosi di opere di urbanizzazione secondaria, l'affidamento dell'incarico di progettazione, se successivo alla stipula della convenzione, ricade all'interno della normativa che regola gli appalti pubblici. Diversamente, non avrebbero ragion d'essere le norme riportate in precedenza che escludono, espressamente, di riferirsi alla normativa sugli appalti pubblici per
------------	---	---	------------	---

				l'affidamento di incarichi progettuali relativi alle sole opere di urbanizzazione primaria mentre, non fanno cenno ad analogo procedura per quelle di urbanizzazione secondaria.
09.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Pavia	Con proprio quesito l'Ordine di Pavia ha chiesto, con riferimento ad un "Comunicato stampa" del CNA del 4 agosto, che la norma originaria dell'istituzione delle Società di Ingegneria ne limitava il campo d'azione al solo settore dei lavori pubblici. Secondo l'Ordine, altre norme successive hanno ampliato questo limite anche al settore dei lavori privati, con la Legge n. 415/1998 e con la Legge n. 266/1997, con l'abolizione dell'art. 2 della Legge n. 1815/1939. Preme sapere se l'operato delle Società di Ingegneria è limitato al settore dei lavori pubblici oppure se sia lecito che esse possano svolgere incarichi commissionati da privati.	30.10.2014	Con riferimento al quesito posto si rimette, in allegato, la proposta di emendamento al D. L. 91/2014, non recepito in sede di conversione del D. L., da cui traspare l'esigenza di maggiore certezza normativa per le società di ingegneria non essendovi una espressa previsione di legge che legittimi tali società ad estendere la propria operatività anche nel campo degli appalti privati. Difatti l'art. 10 della Legge 183/2011 indica per le S.T.P. specifiche forme di società fra professionisti in grado di poter operare sia negli appalti pubblici che in quelli privati, aspetto non previsto nel testo della originaria Legge 109/1994 che limitava l'ambito di azione delle società di ingegneria ai soli appalti pubblici.
17.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Oristano	L'Ordine di Oristano chiede se un iscritto che realizza prototipi di complementi d'arredo per aziende di settore, possa intraprendere la strada della autoproduzione di oggetti, complementi d'arredo in genere, e venderli direttamente; vengono richiesti anche aspetti legati al Codice ATECO attribuibile e se tale attività sia soggetta a contribuzione inarcassa.	30.10.2014	In riferimento a quanto richiesto occorre premettere che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso Consiglio dell'Ordine o dell'Ordine stesso, qualora il Consiglio di Disciplina non sia stato ancora costituito. Il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti perchè violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza. Relativamente al quesito posto, poi, occorrerà che l'Ordine di appartenenza dell'iscritto, nelle forme dovute ed in assoluta autonomia, valuti se si ravvisino o meno violazioni legate a principi concorrenziali, connessi alla e commercializzazione di oggetti autoprodotti da architetto iscritto all'Albo, con conseguente diffusione del proprio nominativo. Atteso, infine, che gli architetti hanno un rapporto con Inarcassa strettamente dipendente dall'esercizio dell'attività libero professionale, eventuali altri profili legati ad aspetti previdenziali rimarranno nella esclusiva competenza della cassa di previdenza professionale.
23.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Udine	Con proprio quesito l'Ordine di Udine ha chiesto se il divieto ai pubblici amministratori di assegnare incarichi di studio e di consulenza, direttivi ecc. a	17.10.2014	L'articolo 6 del D.L. n. 90/2014, come convertito nella Legge 114/2014, cui si rinvia, precisa che a tutte le Amministrazioni pubbliche "è fatto divieto" di conferire incarichi di studio e consulenza, od incarichi dirigenziali o

		<p>lavoratori pubblici e privati che siano già in pensione, in base al DL. 90/2014, come convertito, si applica anche per incarichi professionali di regioni e comuni nei confronti di architetti liberi professionisti, con lo "status" di pensionati ed a carico della Cassa Architetti.</p>		<p>direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a "lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza". La normativa non fa espresso riferimento a liberi professionisti ma si limita ad individuare i lavoratori privati che, nel silenzio della legge, devono intendersi quelli legati, ex art. 2094 c.c., a vincoli contrattuali di lavoro dipendente o subordinato e, nel caso in questione, collocati in quiescenza.</p>
28.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Massa Carrara	<p>L'Ordine di Massa Carrara ha segnalato che un suo iscritto, in base all'Art. 2055 del Codice Civile, essendo venuta meno la ditta esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione di una tettoia per i quali esso aveva prestato la sua opera professionale ed a seguito di infiltrazioni di acqua meteorica dalla detta copertura, dopo otto anni dalla loro esecuzione, è stato chiamato in solido a risponderne davanti al Tribunale amministrativo. L'Ordine ha, altresì, domandato se vi sia la possibilità di tutelarsi all'interno del contratto di prestazione d'opera.</p>	04.12.2014	<p>Premesso che il professionista che progetta e/o dirige un'opera può, sempre, essere chiamato, in solido, in giudizio a seconda delle prestazioni professionali rese, nello specifico del quesito posto risulta arduo riuscire a dare una risposta precisa e circostanziata non avendo contezza dei contenuti del contratto d'opera né della tipologia di contestazione degli addebiti né, tantomeno, di cosa viene addebitato, in concreto, al professionista (<i>responsabilità contrattuale, extracontrattuale, responsabilità legata alla progettazione od alla esecuzione dei lavori</i>) e se, nel caso di specie, trattasi di un appalto pubblico. Occorrerà, fra l'altro, valutare se l'esecutore del contratto abbia mai sollevato contestazioni sul progetto o formulato riserve su di esso o nel corso delle lavorazioni dal momento che, in assenza di specifiche contestazioni rappresentate all'atto dell'appalto delle opere, ogni assunto difensivo nel giudizio è da ritenersi inammissibile, tardivo, oltre che infondato; sarà, infine, opportuno valutare l'eventualità di chiamare in causa l'assicurazione del professionista, se esistente, onde manlevarlo e tenerlo indenne da eventuali danni conseguenti all'oggetto della controversia.</p>